REGISTRAZIONE N. 259 TRIBUNALE DI ROMA - ANNO 1999 - PERIODICITÀ 12 NUMERI
COPIA GRATUITA PER ASSOCIATI E ISTITUZIONI NewsLiftLetter

ORGANO SOGGETTO AL SERVIZIO ISPETTIVO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE DELLE COMUNICAZIONI – REGISTRO DI OPERATORI DI COMUNICAZIONE N. 17600

Luglio 2019
Num. 07/12

UN.I.O.N. MAGAZINE

by NewsLiftLetter

ORGANO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ CHE CERTIFICANO PRODOTTI E SERVIZI E ORGANISMI DI ISPEZIONE DI IMPIANTI

www.uni-on.it
magazine@uni-on.it

EDITORIALE
A cura di IGINIO S. LENTINI, Direttore Responsabile UN.I.O.N. Magazine pag. 7

Focus
Lettere UN.I.O.N. al MISE: attività DPR 462/01
pag. 9

ATTIVITÀ MENSILE DELL'ASSOCIAZIONE
pag. 13

SPAZIO UN.I.O.N. pag. 15

Il presente numero si compone di n. 47 pagine

UN.I.O.N. MAGAZINE

Anno 2019 numero 7

Via Michelangelo Peroglio, 15 − 00144 Roma

Tel. 06 87694103

Fax 06 81151699

Cell. 335 1004161

magazine@uni-on.it

Direttore Responsabile: ***Iginio S. Lentini***

Coordinamento redazionale: a cura della segreteria UN.I.O.N.

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 259 del 1999

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 UN.I.O.N. - Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati garantisce la massima riservatezza nell'utilizzo della proprio banca dati con finalità di invio della presente pubblicazione e/o di comunicazioni e informazioni.

Ai sensi dell'art. 7, ai destinatari, ad esclusione dei Soci che per effetto delle condizioni di iscrizione sono obbligati alla ricezione di ciascuno dei 12 numeri annuali, è data la facoltà di esercitare il diritto di cancellazione o rettifica dei dati ad essi riferiti (s.v. informativa sul Trattamento dei Dati Personali nelle pagine seguenti).

COPYRIGHT © 2018 UN.I.O.N.

Tutti i diritti sono riservati.

L'utilizzo anche parziale di quanto pubblicato in UN.I.O.N. Magazine deve essere autorizzato dal Direttore Responsabile.

INFORMATIVA A DIPENDENTI, ASSOCIATI, CONSULENTI, DOCENTI, TRAINERS E ALTRI COLLABORATORI UN.I.O.N. SUL *TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI* (Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679, **UN.I.O.N.** informa che i dati personali forniti anche verbalmente, ovvero, altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività associativa, potranno essere oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Associazione. Per ''trattamento di dati personali, si intende, ai sensi dell'Art.4 p. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di queste, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati o applicate a dati personali o insieme di questi, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Titolare del Trattamento dei Dati è UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati – Associazione no profit - con sede in Roma – 00144 – Via Michelangelo Peroglio,15 - CF 97220490581, email: privacy@uni-on.it , nella persona del Rappresentante Legale e Presidente Dr. Iginio S. Lentini.

I dati personali potranno essere trattati per: *a) L'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché da organi di vigilanza; b) Finalità strettamente connesse e strumentali all'attività associativa, agli scopi statutari, nonché alla gestione contabile, amministrativa e fiscale, per adempiere alle Sue richieste specifiche, per finalità di tutela del credito dell'Associazione verso l'iscritto nonché per finalità informative relative a servizi erogati attraverso organi di informazione e comunicazione quali UN.I.O.N. MAGAZINE e Sito web ed altri servizi collegati o strumentali alle finalità statutarie o associative, anche per mezzo di posta elettronica (tali dati NON sono ceduti a terzi). Il conferimento dei dati personali di cui alle lettere a) e b) del menzionato art.13, è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli determinerà l'impossibilità di effettuazione dei trattamenti ivi indicati e la fruizione dei servizi associativi. Per quanto riguarda le stesse lettere a) ed b) ma con riferimento ai trattamenti, si precisa che questi non richiedono il consenso in quanto previsti o per legge o contrattualmente.*

Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati e/o diffusi: *a) ad Enti o uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge; b) a soggetti che forniranno servizi di consulenza, docenza, trainer di corsi-formazione, assistenza informatica strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti tra Associato e Associazione oltre ai fornitori di quest'ultima, nonché dipendenti e collaboratori dell'Associazione, a Istituti di credito, a società o singoli legali di recupero crediti, altri liberi Professionisti di cui alle funzioni della sede operativa dell'Associazione, nonché alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni. Si precisa che tali soggetti effettueranno autonomamente in qualità di ''responsabili esterni'', ai sensi dell'art.28 del GDPR, il trattamento dei dati ad essi comunicati dal Titolare del Trattamento suindicato. L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati suindicati a cui vengono comunicati i dati stessi, può essere ottenuto, scrivendo al Titolare del Trattamento di cui alla email:* privacy@uni-on.it *riservata alle questioni e adempimenti correlati al GDPR.*

Modalità del Trattamento. In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche avvalendosi di piattaforme virtuali (cloud), *con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.*

Periodo di conservazione dei dati. *I dati saranno conservati per tutto il tempo necessario al loro trattamento. In caso di scioglimento del vincolo derivato dalla perdita del diritto di Associato UN.I.O.N., così come quello di natura diversa, quale docente, consulente, trainer, informatico o di un comunque altro rapporto di collaborazione diretta o indiretta verso l'Associazione, è previsto per l'interessato il diritto di limitazione al trattamento (es: la sola conservazione con esclusione di qualsiasi altro utilizzo). Alla cessazione del rapporto, copia dei documenti inerenti all'espletamento dei corsi di formazione, effettuati tuttavia senza l'obbligo di rispetto di particolari parametri legislativi, se non quelli specifici delle norme tecnico/legislative e delle tematiche collegate all'istruzione di riferimento, sarà conservata per dieci anni, nonché tale documentazione, unitamente a copia dell'attestato di presenza, conservata in relazione ad esigenze di dimostrabilità del singolo partecipante, laddove ritenuta necessaria e per il tempo strettamente necessario.*

Diritti dell'interessato ai sensi degli Artt. 15-16-17-18-19-20-21 GDPR. L'interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione: *1) Degli estremi identificativi del Titolare o del suo rappresentante; 2) del responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile; 3) Delle finalità e modalità del trattamento; 4) I legittimi interessi perseguiti, ove applicabile; 5) Delle categorie dei Dati in questione; 6) Dell'origine dei dati stessi laddove non raccolti direttamente presso l'interessato; 7) Dei destinatari a cui i Dati personali sono o saranno comunicati, in particolare se localizzati in Paesi terzi; 8) Quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati previsto oppure i criteri per determinare tale periodo; 9) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.*

Inoltre, l'interessato ha diritto: *all'accesso ai propri dati al fine dell'aggiornamento, della rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, dell'integrazione degli stessi; all'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sopraddette sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; alla cancellazione (diritto all'oblio) dei propri Dati senza giustificato ritardo da parte del Titolare, laddove: a) i Dati non siano più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti; b) l'interessato revochi il consenso e non sussista altro fondamento giuridico; c) l'interessato si opponga e non sussista interesse legittimo al trattamento; d) i dati sono stati trattati illecitamente; e) i dati debbano essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dall'UNIONE o dallo Stato membro nel quale risiede il Titolare; f) di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano, forniti ad un Titolare del Trattamento, avendo il diritto di trasmettere tali dati ad altro Titolare senza impedimento alcuno (diritto alla portabilità dei Dati); g) alla revoca del consenso fornito, anche di Dati particolari, in qualsiasi momento; h) alla presentazione di formale reclamo/ ricorso presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali (00186 – P.zza di Monte Citorio, 121- Roma). Infine, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ai sensi dell'art.6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.*

Data, 07/08/2018

A tutti gli iscritti.

Il D.Lgs n.101 del 10/08/18 è stato pubblicato in G.U. il 4/9 u.s., entrando in vigore **il 19/09 p.v.,** avendo recepito il nostro Paese , pertanto, nella sua normativa nazionale in materia di "privacy", l'adeguamento delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 GDPR di cui in precedenza (in data 07/08/2018) avevate ricevuto dall'associazione apposita informativa.

Molto succintamente, Vi informiamo delle novità contenute nel suddetto D. Lgs 101:

Sanzioni penali: si precisano le conseguenze dell'omesso rispetto della "privacy", dedicandovi quanto delle sanzioni amm.ve a quelle penali. Per queste ultime, il D. Lgs ha irrigidito le sanzioni (più leggere quelle del Regolamento europeo che aveva optato per un maggior numero di sanzioni solo amm.ve..). Rientrano, ad es., i reati di trattamento illecito di dati personali, di acquisizione fraudolenta e di false dich.ni rese al Garante.

Sanzioni amm.ve: le imprese che violano gli obblighi "privacy" specificati in questo Decreto, rischiano sanzioni (che saranno applicare dal Garante Privacy dietro apposito reclamo o quale conseguenza di accessi o ispezioni della GdF) da 10 milioni a 20 milioni di euro che, una volta notificate all'impresa, hanno un termine di 30gg per inviare le difese ovvero la stessa azienda chiedere di essere sentita.

Consenso sui "social": il consenso può essere espresso dal soggetto che ha compiuto **14 anni.** Per quelli di età inferiore è necessario il consenso di chi esercita su di loro la responsabilità genitoriale.

Curriculum vitae. Di primario rilievo è la novità alla quale deve attenersi il *titolare del trattamento* in caso di ricezione del CV finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro, stabilendo il Decreto in oggetto che *le informazioni di cui all'art.13 del GDPR (titolare del trattamento, responsabile dei dati personali, finalità, etc.) vanno fornite solo al momento del* ***primo contatto utile*** *successivo all'invio del CV. In base all'art.6, par. 1) del GDPR,* ***il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nei curricula NON è richiesto.***

Per il resto, potete leggerVi questo nuovo D. Lgs e se avete qualche dubbio, Vi risponderemo.

La presente sarà apposta sul Magazine e sul sito (fino alla fine di settembre in corso).

Cordiali saluti.

Dr. Iginio S. Lentini

Presidente UN.I.O.N.

INDICE

L'Editoriale **pag. 7**

Statistiche Mensili sito UN.I.O.N. **pag. 8**

Focus **pag. 9**

Attività mensile dell'Associazione **pag. 13**

Save The Date **pag. 14**

Spazio UN.I.O.N. **pag. 15**

Spazio FINCO **pag. 25**

News **pag. 30**

Peculiarità dell'Associazione **pag. 44**

Elenco Associati **pag. 46**

L'EDITORIALE

di *Iginio Salvatore Lentini*

Quer pasticciaccio brutto de Via Sallustiana. Quando mai si potrà finire di parlare dei problemi creati dal MiSE-DGMCCVNT nel merito della complessiva gestione del martoriato DPR 462/01 (amministrazione e controllo, dapprima; vigilanza aziendale ed accreditamento, oggi). Il capitolo "infine" non è stato ancora scritto, seppure se ne possa delineare il contenuto, solo ad osservare l'incauta ottimizzazione del periodo temporale che si sarebbe dovuto incardinare tra autorizzazione e decreti di deroga (entro i quali l'iter di accreditamento avrebbe dovuto produrre i suoi effetti ai fini della validazione dell'autorizzazione che, in quanto munita del certificato *accrediano,* attribuisce all'organismo lo status di accreditato). Senonché bisognava obbedire ad una convenzione condita di *addendum,* stipulata piuttosto repentinamente tra il Mise e la stessa Accredia, cioè, senza aver potuto verificare la reale portata del numero degli enti da sottoporre ad accreditamento, la cui stessa parola aveva il significato strano per gli scolari-organismi alle prese con una novità assoluta da studiare, e che avrebbero dovuto dimostrare – tra step e step, tra procedure e processi ("ma io non ho fatto niente di male!"), manuali da aggiornare, organici da completare, norma 17020 da deglutire – di essere stati in grado di digerire questo primo macro-aspetto teorico (che chiameremo lo scritto) per poi passare alla parte orale (quella della best practice) per cui non sarebbe bastata questa migliore pratica di solo compitino delle "carte in regola" ma bisognava rispondere a cosa, quanto e come della significazione di documentazione (insomma: due più due fa quattro, ma, per chiarire come si è pervenuti a questo risultato, nel mezzo ci sono le motivazioni delle figure e posizioni aziendali che portano infine al quadro di costruzione dell'organigramma dell'Organismo). In genere, per costruire qualcosa si ha bisogno del necessario tempo e, qui, l'analisi ha dimostrato come non ce ne sia stato, pertanto, siccome di necessità si fa virtù, i promossi (gli accreditati) non potranno cullarsi su tali allori ma, piuttosto, considerare che nella seconda fase (quella del mantenimento annuale del certificato) verranno alla luce quei problemi di sistemazione che bonariamente tollerati per esigenze dovute allo smaltimento del numero delle domande, si riproporranno in termini di chiarimento teorico e pratico, affinando quindi l'atto di concessione dell'accreditamento al nuovo modo di operare all'interno come all'esterno dell'impresa-Organismo. In altri termini, si tratta di un processo che ogni anno, almeno fino al termine di scadenza del certificato, porterà l'accreditato al sempre maggiore e migliore grado di istruzione, consapevole della necessità di comprendere l'attività svolta non slegata, ma coerente, con il sistema qualità che ha posto in essere per assicurare ai processi la garanzia del loro effettivo funzionamento ai fini di quanto detto. E fatto. Ma non è finita, perché a valle il processo di accreditamento dovrebbe (deve!..) assicurare a chi l'ha superato la continuazione operativa e, qui, invece, ci sono di mezzo i decreti a suo tempo rilasciati dal MiSE che non sempre collimano con la burocratica tempistica… Accade, infatti, che il decreto superi, non certo per colpa del richiedente la continuazione dell'autorizzazione, la data entro la quale l'interessato avrebbe dovuto possedere il certificato di accreditamento, per cui in teoria (ma sembrerebbe anche in pratica: si leggano le lettere in questo numero pubblicate che l'associazione ha inviato al detto Ministero per denunciare l'assurda situazione) non essendo stato… promosso ed essendo scaduta la data biblico-decretale, di fatto l'accreditato non ottiene la sospirata autorizzazione! E l'azienda? E il fatturato per campare? E i dipendenti da pagare? E l'assicurazione, la locazione, gli strumenti di misura da riaggiornare, e le verifiche in scadenza? Sono, evidentemente, problemi i cui costi sono ammortizzabili solo se si ha un ricavo, posto che non ci si rivolga ad una Banca per ottenere il fido, o quello maggiore, in relazione alla nuova realtà alla quale l'impresa-organismo deve soggiacere. Ditemi Voi che leggete, in quale Paese – che non sia da terzo mondo (ma qui dell'attestazione della conformità del prodotto, avendo altro da pensare per campare, non gliene importa più di tanto!) – si verifica qualcosa di simile! Vedremo come andrà a finire, sperando che il MiSE si ravveda ed operi una sorta di revisione a posteriori di una imposizione impossibile da comprendere. E accettare.

Dr. Iginio S. Lentini
Direttore Responsabile UN.I.O.N. *Magazine*

STATISTICHE MENSILI SITO UN.I.O.N.

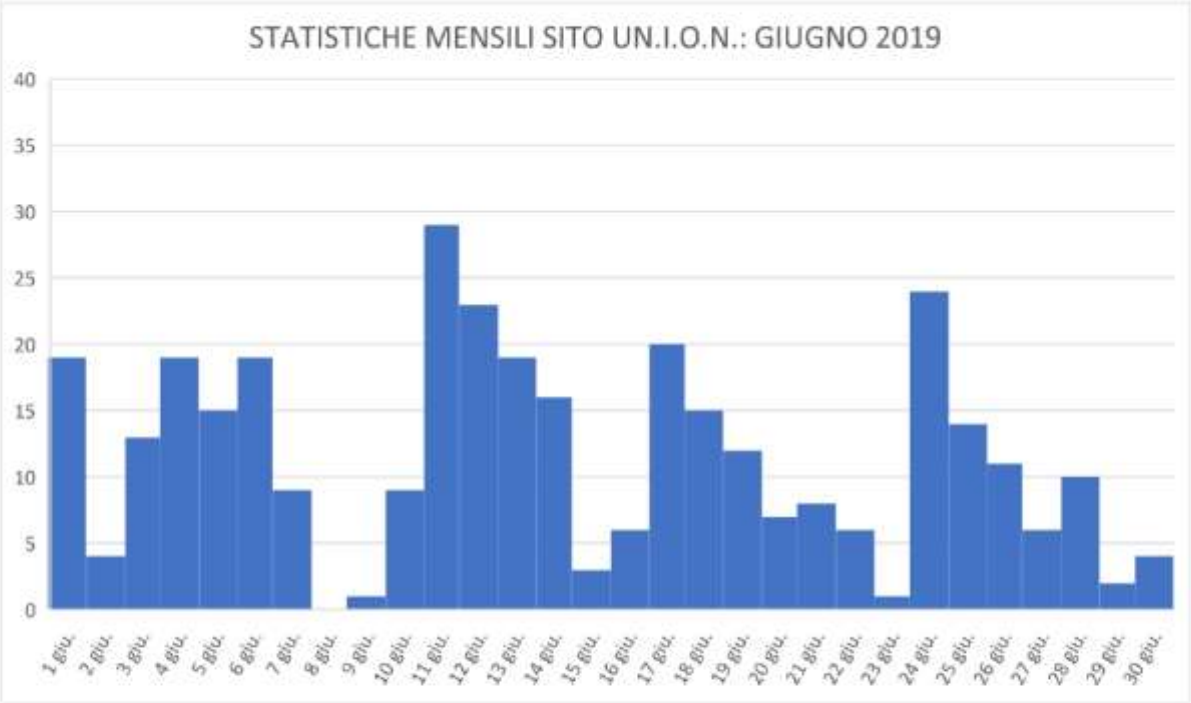

CCCD
COMITATO DI CONTROLLO
CODICE DEONTOLOGICO
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero dello Sviluppo Economico
Movimento Difesa del Cittadino

Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati

UNIONE EUROPEA
European Coordination of Notified Bodies Machinery and Lift Directive
(Qualificata al Coordinamento Europeo Organismi Notificati)

Roma, 26/06/2019
Prot. 12/2019

Spett.
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato,
la Concorrenza, il Consumatore,
la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Dott. Giovanni SAVINI
Dirigente *ad interim* Div. XIII – Normativa Tecnica
Via Sallustiana, 53
00187 Roma
PEC: dgmcevnt.div13@pec.mise.gov.it

E p.c.
Ministero dello Sviluppo Economico
Segretario Generale
Dott. Salvatore BARCA
Via Molise, 2
00187 Roma
PEC: segretariogenerale@pec.mise.gov.it

Oggetto: DPR n. 462/01 – Verifiche elettriche – Richiesta di proroga autorizzazione ministeriale

Egregio Dott. SAVINI,

Le scrivo in qualità di presidente di UN.I.O.N.-Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, Associazione che rappresenta circa 30 enti quali autorizzati di cui all'oggetto, per evidenziarLe una situazione piuttosto seria che investe 6 Organismi operanti nel settore delle verifiche periodiche regolate dal DPR n. 462/01 e attualmente in fase di acquisizione del riconoscimento da parte dell'Ente unico di accreditamento in vista del rinnovo dell'autorizzazione ministeriale di cui gli stessi sono portatori.

In particolare, si tratta di soggetti per i quali la conclusione con esito sostanzialmente negativo della *verifica iniziale* da parte del succitato Ente è stata comunicata a poche settimane/giorni dalla scadenza dei termini temporali di validità dell'autorizzazione di cui sopra (a suo tempo concessa sulla base dei requisiti vigenti prima dell'introduzione dell'attuale procedura di accreditamento). Questa circostanza – dati i tempi tecnici e i diversi passaggi burocratici necessari – rende impossibile agli Organismi coinvolti adeguare la propria posizione in tempo utile per evitare la sospensione forzata delle attività di verifica correntemente svolte a far data dal giorno successivo alla scadenza giuridica dell'autorizzazione.

Al riguardo, giova preliminarmente osservare che il protrarsi dei tempi di risposta da parte dell'Ente di accreditamento non è attribuibile unilateralmente ad inerzie ed omissioni degli Organismi in questione, poiché se per una parte può essere effettivamente stato determinato da queste cause, altrettanto

indiscutibilmente lo è stato anche a motivo del concentrarsi sul citato Ente di un numero elevato – ancorché non previsto (né programmato) – di richieste di accreditamento, alle quali, nonostante gli sforzi e le risorse finanche aggiuntive messe in campo, tuttavia, non è stato possibile farvi fronte in tempi più rapidi.

Ciò premesso, con la presente nota ho sentito l'urgenza di rappresentare a Lei direttamente ed al MiSE in generale, stante la gravità della situazione in sé in una agli aspetti temporali che non consentono pause all'Amministrazione, chiedendoLe pertanto – considerando l'approssimarsi della scadenza dell'autorizzazione – la possibilità estrema di concedere una motivata proroga – opportunamente modulata a seconda del caso di quegli Organismi loro malgrado coinvolti con problemi operativi a monte, non direttamente ad essi imputabili, per evitare che, dovendo sospendere ogni pertinente attività, incorrano in questioni di molteplicità aziendale, quantunque interessanti la natura contrattuale inerente al rispetto della programmazione in corso di operatività.

Mi sia permesso di sottoporre alla Sua attenzione, inoltre:

- in una situazione quale quella illustrata, manca oggettivamente il tempo materiale perché si possa (quantomeno tentare di) dare risposta alle non-conformità e/o osservazioni emesse al termine degli audit finora sostenuti;
- la ipotizzata, suddetta sospensione dell'attività, oltre alle inevitabili ripercussioni sul piano dell'immagine dell'impresa, comporta pesantissime conseguenze di carattere finanziario non solo a carico dell'Organismo coinvolto, quanto, piuttosto, sulla situazione economica del personale ispettivo che per conto dello stesso opera, si sottolinea, in regime di esclusività contrattuale;
- al di là della mancata dimostrazione della formale conformità ai criteri organizzativi delle pertinenti norme gestionali, non risultano, allo stato, concrete e dimostrabili evidenze per mettere in dubbio, in linea di principio, la reale capacità tecnica e professionale di questi soggetti nell'esecuzione delle attività che hanno dato luogo alla concessione dell'autorizzazione;
- da ultima ma non meno rilevante considerazione, l'interruzione delle attività di controllo degli impianti elettrici oggetto di verifica – in cui si sostanzia la finalità di un sistema di verifiche istituito nel 1959 e razionalizzato con l'emanazione del DPR 462/01 – comporterà una ricaduta innegabilmente negativa, e diretta, sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori e di quanti altri risultano esposti ai rischi elettrici dei luoghi da proteggere, ovvero finirebbe per rappresentare il mancato perseguimento della finalità di cui sopra.

Nella certezza, pertanto, che non mancherà di dedicare alla questione in argomento la necessaria attenzione al fine di giungere ad una adeguata risposta in termini di garanzia delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità economica delle attività coinvolte, e rimanendo a Sua disposizione per quanto possa ritenere sia opportuno, voglia gradire i miei più deferenti saluti.

Dr. Igìnio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.

Sede centrale: Via Michelangelo Peroglio, 15 – 00144 Roma – C.F. 97220490581
Tel. +39 06.87694103; Fax +39 06.81151699; Cell. +39 335.1004161;
info@uni-on.it; unionitalia@legalmail.it; www.uni-on.it

Unione Italiana Organismi Abilitati

CCCD

COMITATO DI CONTROLLO CODICE DEONTOLOGICO
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero dello Sviluppo Economico
Movimento Difesa del Cittadino

Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati

UNIONE EUROPEA

European Coordination of Notified Bodies Machinery and Lift Directive
(Qualificata al Coordinamento Europeo Organismi Notificati)

Roma, 01/07/2019
Prot. 13/2019

Spett.
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per il Mercato,
la Concorrenza, il Consumatore,
la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Avv. Mario FIORENTINO – Dirigente Generale
PEC: dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it

Dott. Giovanni SAVINI – Dirigente *ad interim*
Div. XIII Normativa Tecnica
PEC: dgmccvnt.div13@pec.mise.gov.it
Via Sallustiana, 53
00187 Roma

E p.c.
Ministero dello Sviluppo Economico
Avv. Vito COZZOLI – Capo di Gabinetto del Ministro
E-mail: segreteria.capogabinetto@mise.gov.it
Via Veneto, 33
00187 Roma

Dott. Salvatore BARCA – Segretario Generale
PEC: segretariogenerale@pec.mise.gov.it
Via Molise, 2
00187 Roma

Oggetto: DPR 462/01 – nota UN.I.O.N. del 26 giugno 2019 (richiesta di proroga autorizzazione ministeriale).

Nella mia qualità di Presidente della UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, facendo seguito alla mia nota a mezzo pec del 26 giugno 2019, rilevo quanto segue.

- Il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, indirizzava a codesto Ministero la nota pec del 26 giugno 2019, con la quale, premessa la situazione in cui si trovano diversi organismi ai quali, con breve preavviso rispetto ai limiti di validità delle rispettive autorizzazioni, veniva comunicato da Accredia l'esito negativo della verifica iniziale, si chiedeva "concedere una motivata proroga opportunamente modulata a seconda del caso".
- Pur essendo consapevole del breve lasso temporale decorso dalla nota in oggetto, l'Associazione scrivente è altrettanto consapevole dell'urgenza estrema della problematica in questione, che impone una pronta e precisa informazione, se non ai singoli organismi interessati, quanto meno e necessariamente, alle associazioni di categoria che rappresentino gli stessi. Va ricordato che, ove codesto Ministero riteneva urgente far pervenire una determinata informativa agli organismi, le organizzazioni di settore (inclusa l'attuale scrivente) vennero coinvolte con ammirevole tempestività:

ci si riferisce alla richiesta di capillare diffusione dell'addendum del 26 settembre 2017 pervenutaci il 6 ottobre 2017, appena dieci giorni dopo la sottoscrizione dello stesso.

- Deve quindi ritenersi che il mancato tempestivo riscontro nel caso in questione, non sia dovuto a problemi operativi, ma che esso sia conseguenza di una scelta dell'Amministrazione interpellata; scelta che non può essere condivisa, nell'ottica di una collaborazione tra pubbliche istituzioni e associazioni rappresentative, che richiede una tempestività adeguata all'urgenza del problema rappresentato.
- Non è questa la sede per ribadire le perplessità espresse più volte dalla scrivente Associazione circa le conseguenze dell'estensione del sistema Accredia al settore in oggetto senza previa verifica dei presupposti. Qui, preso atto dell'attuale vigente quadro normativo e delle sue implicazioni a livello operativo, si chiede solamente che la Pubblica Amministrazione, per prima, voglia mostrarsi coerente ai dichiarati principi informatori della normativa da essa stessa introdotta. Se da un lato, infatti, si chiede agli operatori del settore di conformarsi ad un modello organizzativo di trasparenza ed efficienza, dall'altro non si possono lasciare i medesimi soggetti in una situazione di incertezza e precarietà concernente la loro stessa legittimità operativa.
  In proposito, si richiama l'attenzione nel merito di altra problematica (verifiche ascensori) di cui alla lettera del 06/05/2019 a firma del Dirigente *ad interim* della Divisione XIII Normativa Tecnica ad oggi priva di risposta.
- Non sarà inutile rammentare che la presente non riguarda un'astratta rivendicazione del ruolo delle associazioni di categoria e della considerazione ad esse spettante, ma le modalità cui informare i reciproci rapporti in una situazione nella quale si discute della stessa sopravvivenza di organismi dal comportamento mai eccepito sul piano sostanziale della serietà ed efficienza professionale e che subirebbero conseguenze probabilmente irreparabili, ove si trovassero a veder sospesa la propria operatività. Sarebbe inevitabile, per gli stessi, non poter adempiere i contratti in corso e trovarsi nell'impossibilità di stipularne altri, mentre continuerebbero a dover sopportare le spese d'azienda. Con pesanti ricadute negative non solo sulla produttività economica in senso stretto, ma anche sull'immagine delle società, come pure su tutti i collaboratori delle stesse con contratto di esclusiva e sui dipendenti, inclusi quelli – e si tratterebbe veramente di un paradosso – che precedentemente non godevano di tale status, ma che lo hanno acquisito proprio nell'ottica del rispetto ai requisiti dell'accreditamento (come nel caso delle figure del Responsabile e Vice Responsabile Tecnico).
- Da ultimo, si fa presente che l'eventuale pubblicazione di un provvedimento amministrativo concernente la sistemazione del settore successiva alla scadenza del termine del 30 giugno 2019 di cui al DD MISE 18 dicembre 2018, se di fatto costituirebbe risposta alla nostra nota del 26 giugno scorso, non avrebbe esentato, sul puro piano di quello spirito collaborativo sopra ricordato, il Ministero dal fornire una specifica risposta a chi lo aveva interpellato sottolineando l'urgenza della situazione.

Ci si richiama, quindi, a quanto esposto e richiesto con la citata nota UN.I.O.N. del 26 giugno 2019 e si chiede, per le occasioni future che certamente non mancheranno, una concreta maggiore attenzione alle istanze provenienti dalle Associazioni di categoria.

Distinti saluti

UN.I.O.N., Il Presidente
Dott. Iginio S. Lentini

- Concessione Patrocinio ANIE AssoAscensori per l'evento E2 Forum Lab 2019

- Riunione GdL UN.I.O.N. DPR 462/01

- Pianificazione corso di formazione "Aggiornamento normativo apparecchi di sollevamento, persone, materiali e attrezzature intercambiabili. Lavori normativi delle macchine di sollevamento"

- Pianificazione seconda edizione corso di formazione "Norma UNI EN ISO/IEC 17065:2012"

- Pianificazione seconda edizione corso di formazione "Norma UNI EN ISO/IEC 17020:2012"

- Lettere UN.I.O.N. al MiSE: attività DPR 462/01

- Lettera UN.I.O.N. al MLPS: attività DM 11.4.11

- Lettera UN.I.O.N. al CEI: posizione di non condivisione su Bozza Guida CEI 0-14

- Pianificazione Convegno UN.I.O.N. in occasione del GIS EXPO 2019

SAVE THE DATE

- Corso di formazione **"Aggiornamento normativo apparecchi di sollevamento, persone, materiali e attrezzature intercambiabili. Lavori normativi delle macchine di sollevamento"**, 16-17 settembre 2019 Milano

- Corso di formazione **"Norma UNI EN ISO/IEC 17065:2012"**, 30 settembre 2019 Milano

- Corso di formazione **"Norma UNI EN ISO/IEC 17020:2012"**, 01 ottobre 2019 Milano

- **E2 Forum Lab 2019**, 1° ottobre 2019 Milano

- **GIS Expo 2019**, 3-5 ottobre 2019 Piacenza

- **GIS Expo**, **Convegno UN.I.O.N.**, 4 ottobre 2019 Piacenza

- **Iterlift 2019**: 15-18 ottobre 2019 Messe Augsburg, Germania

- **Mecspe 2019**: 28-30 novembre 2019 Bari

- Patrocinio per la mostra convegno E2 Forum Lab "*ORIZZONTI VERTICALI: Europa e Asia tra valorizzazione e innovazione*" pag. 16

- UN.I.O.N., concessione patrocinio per la mostra convegno E2 Forum Lab "*ORIZZONTI VERTICALI: Europa e Asia tra valorizzazione e innovazione*" pag. 18

- Lettera UN.I.O.N. al nuovo Presidente ANACAM, Andrea Codebò pag. 19

- Lettera UN.I.O.N. al MLPS: Verifiche obbligatorie di attrezzature di lavoro – D.Lgs 81/08, art.71.11 e DM 11.4.2011 – Disuniforme individuazione dei Soggetti verificatori – Rispetto degli obblighi legislativi: difformità di comportamento pag. 20

- Fatturazione elettronica dal 1° luglio - info pag. 24

FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE

CONFINDUSTRIA

ANIE AssoAscensori

Illustre Presidente
Iginio Salvatore Lentini
UNION – Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati
Via Michelangelo Peroglio, 15
00144 Roma

Milano, 24 giugno 2019

Oggetto: **Patrocinio per la mostra convegno E2 Forum Lab "*ORIZZONTI VERTICALI: Europa e Asia tra valorizzazione e innovazione*"**

Illustre Presidente,

Federazione ANIE, seconda realtà confindustriale, rappresenta con le sue quattordici Associazioni oltre mille aziende nel settore dell'elettrotecnica e dell'elettronica e, tra queste, tramite AssoAscensori, le principali imprese che effettuano progettazione, produzione di impianti e/o componenti, installazione, riparazione e manutenzione di ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi mobili, montascale e piattaforme elevatrici.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, ANIE AssoAscensori promuove **E2 Forum Lab 2019**: ***"ORIZZONTI VERTICALI: Europa e Asia tra valorizzazione e innovazione"***, che si terrà a Milano, **martedì 1° ottobre 2019**, presso l'hotel **Four Points by Sheraton Milan Center**.

Il forum intende offrire uno spazio per mettere a confronto due realtà opposte: da un lato l'Europa in un contesto di valorizzazione e conservazione del patrimonio esistente, dall'altro l'Asia per i grandi numeri che ne caratterizzano lo sviluppo.

L'evento prevede un primo momento di interesse trasversale nella sessione plenaria mattutina, durante la quale alcuni ospiti illustri presenteranno gli aspetti caratteristici dell'evoluzione urbanistica nei due continenti:

- ✓ il processo di urbanizzazione e lo sviluppo verticale delle città in Cina,
- ✓ la valorizzazione e conservazione del patrimonio esistente nel vecchio continente.

Seguirà una tavola rotonda in cui i referenti di importanti aziende operanti sul territorio asiatico presenteranno alcuni case histories.

Viale Lancetti 43
20158 Milano
C.F. 80102270156
Tel. +39 023264.662
Fax +39 023264.212
assoascensori@anie.it
www.anie.it
www.salioscendi.it
www.assoascensori.it

E2 Forum Lab sarà, inoltre, arricchito da un'area di networking, dove i visitatori potranno avere un confronto diretto con gli esperti delle più qualificate aziende fornitrici di impianti e componenti nel settore degli ascensori e scale mobili.

Ancora una volta, la manifestazione si pone come un'occasione unica di aggiornamento tecnologico e professionale, oltre che di business e networking, rivolta all'intera filiera: architetti; ingegneri; amministratori di condominio; tecnici della pubblica amministrazione; operatori di Real Estate; costruttori di impianti e fornitori di componenti.

Considerata la rilevanza dell'iniziativa in termini di info-formazione, con la presente sono a chiedere gentilmente il Vostro patrocinio non oneroso all'evento nonché il benestare all'utilizzo del Vostro logo per le pubblicazioni relative all'iniziativa *E2 Forum Lab 2019: "ORIZZONTI VERTICALI: Europa e Asia tra valorizzazione e innovazione"*.

Confidando nel più ampio supporto che vorrete garantire al progetto e restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, l'occasione è gradita per porgerLe distinti saluti.

Il Segretario
Ing. Silvia Migliavacca

Viale Lancetti 43
20158 Milano
C.F. 80102270156
Tel. +39 023264.662
Fax +39 023264.212
assoascensori@anie.it
www.anie.it
www.salioscendi.it
www.assoascensori.it

CCCD
COMITATO DI CONTROLLO
CODICE DEONTOLOGICO
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero dello Sviluppo Economico
Movimento Difesa del Cittadino

Unione Italiana Organismi
Notificati e Abilitati

UNIONE EUROPEA
European Coordination of
Notified Bodies Machinery
and Lift Directive
(Qualificata al Coordinamento Europeo
Organismi Notificati)

Roma, 24/06/2019

Prot. 11/2019

Egregio Sig.
Ing. Roberto Zappa
Presidente ANIE AssoAscensori
E-mail: AssoAscensori@anie.it
Viale Lancetti, 43
20158 MILANO

Oggetto: Concessione patrocinio per la mostra convegno E2 Forum Lab 2019, "ORIZZONTI VERTICALI: Europa e Asia tra valorizzazione e innovazione"

Preg.mo Presidente ZAPPA,

desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni per la finalizzazione del prossimo convegno **E2 Forum Lab 2019** che si svolgerà il 1° ottobre prossimo a Milano, certo che anche il tema di quest'anno, basato sul confronto tra Europa e Asia in materia di valorizzazione e innovazione, sarà di sicuro interesse.

Con specifica attenzione alla richiesta di patrocinio, non oneroso, sono quindi lieto di accoglierla, assicurando peraltro la diffusione pubblicistica dell'evento attraverso il nostro organo mensile di comunicazione ed informazione UN.I.O.N. MAGAZINE e attraverso il sito web dell'Associazione.

Come per il passato, assicuro la concessione all'utilizzo del logo istituzionale UN.I.O.N. per le relative pubblicazioni.

Con l'auspicio di rinnovato successo che formuliamo a **E2 Forum Lab 2019**, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Presidente UN.I.O.N.
Dr. Iginio S. Lentini

Sede centrale: Via Michelangelo Peroglio, 15 – 00144 Roma – C.F. 97220490581
Tel. +39 06.87694103; Fax +39 06.81151699; Cell. +39 335.1004161;
info@uni-on.it; unionitalia@legalmail.it; www.uni-on.it

Unione Italiana
Organismi Abilitati

CCCD

COMITATO DI CONTROLLO CODICE DEONTOLOGICO
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero dello Sviluppo Economico
Movimento Difesa del Cittadino

Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati

UNIONE EUROPEA
European Coordination of Notified Bodies Machinery and Lift Directive
(Qualificata al Coordinamento Europeo Organismi Notificati)

Roma, 08/07/2019
Prot. 14/2019

C.a. Sig.
Andrea CODEBÒ
Presidente ANACAM
e-mail: info@codebo.it
Codebò spa
Corso Tazzoli, 215/6
10137 Torino

E p.c. Dr. Luca INCORONATO
Direttore ANACAM
e-mail: l.incoronato@anacam.it
Via Emilia, 47
00187 Roma

Preg.mo Presidente,

desidero con la presente esprimerLe sinceri auspici di Buon Lavoro nella nuova Sua carica di Presidente dell'Anacam.

Sono personalmente convinto che le Sue capacità, finora emerse così positivamente nell'ambito dell'attività aziendale, saranno poste al servizio dell'Associazione, ottimizzando i risultati ottenuti al fine di migliorare l'apprezzamento degli iscritti e la positiva loro immagine nel mercato in cui operano.

Con gli auguri che UN.I.O.N. esprime per la continuazione della proficua, corretta collaborazione che, congiuntamente ad Anacam, ha permesso la nascita delle *Linee Guida di Ispezione degli ascensori*, e che potrebbe preludere alla presenza degli Organismi associati nelle occasioni di riunioni organizzate a vario titolo nelle diverse sedi regionali, La saluto con molta cordialità.

Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.

CCCD
COMITATO DI CONTROLLO
CODICE DEONTOLOGICO
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero dello Sviluppo Economico
Movimento Difesa del Cittadino

Unione Italiana Organismi
Notificati e Abilitati

UNIONE EUROPEA
European Coordination of
Notified Bodies Machinery
and Lift Directive
(Qualificata al Coordinamento Europeo
Organismi Notificati)

Roma, 12/07/2019
Prot. 15/2019

Spett.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dott. Romolo DE CAMILLIS – Direttore Generale
Rapporti di Lavoro e Relazioni industriali
E-mail: dgrapportilavoro@pec.lavoro.gov.it
Via Fornovo, 8
00192 Roma

Avv. Marco ROSSI – Segretario Generale
E-mail: segretariatogenerale@pec.lavoro.gov.it
Via Veneto, 56
00187 Roma

e p.c.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Avv. Vito COZZOLI – Capo di Gabinetto del Ministro
E-mail: gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
Via Veneto, 56
00187 Roma

Oggetto: Verifiche obbligatorie di attrezzature di lavoro – D.Lgs 81/08, art.71.11 e DM 11.4.2011 – Disuniforme individuazione dei Soggetti verificatori – Rispetto degli obblighi legislativi: difformità di comportamento.

Egregio Direttore,

si contano ormai più di otto anni dalla entrata in vigore delle disposizioni in oggetto, pertanto, il sistema delle verifiche periodiche di tali apparecchi di sollevamento è definitivamente entrato a regime. Partendo da questa constatazione, nel corso dei lavori di Workshop svoltosi a Roma il 30 maggio scorso, alcuni interventi hanno posto in evidenza una particolarità del succitato DM, fino ad oggi rimasta priva di attenzione da parte di codesto Ufficio.

Ci riferiamo alla previsione di cui all'art. 6.2 del DM stesso, in base alla quale, dopo aver fatte salve le competenze delle Regioni e delle Province rette da statuti speciali, si precisa che "... *In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano che hanno disciplinato il sistema di verifica periodica obbligatoria ai fini della sicurezza, i soggetti riconosciuti competenti per l'effettuazione delle verifiche periodiche obbligatorie prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi della disciplina regionale e provinciale in vigore, continuano ad esercitare le funzioni attribuite dalla medesima legislazione regionale/provinciale*".

Tale precisazione è ispirata dalla circostanza che nelle province di Trento e Bolzano, sono riconosciute autorizzate all'effettuazione delle verifiche in parola *singole persone* – iscritte o meno in appositi elenchi – in base a disposizioni locali emanate precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs 81/08 e nel tempo modificate o sostituite, ma nella sostanza, per quel che qui interessa, rimaste immutate.

Elemento centrale su cui desideriamo attirare l'attenzione Sua e del Ministero, in quanto esecutore in campo nazionale di una apposita legge, è il fatto che i requisiti "strutturali" previsti per i soggetti, alias *persone,* appena citati, nulla o poco hanno di comparabile con quelli, invece, inoppugnabilmente chiari dell'allegato I del DM in argomento, individuati quali *Organismi abilitati pubblici o privati* di cui all'art.71.11 D.Lgs 81/08 per i quali, tra i requisiti che devono dimostrare di possedere, cita quello di *un'organizzazione conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020* (s.v. All. I, p.1 lett. a).

Infatti, il Decreto del Presidente della Provincia di Bolzano, n. 16/2015 in allegato – ultimo in ordine di tempo di una serie di tre – all'art. 5 individua come possibili "soggetti verificatori" (fatti salvi quelli *abilitati dai competenti ministeri*) i seguenti:

a) **Persone** laureate in ingegneria o con diploma di perito industriale ed iscritte al relativo ordine o collegio professionale che abbiano acquisito nelle specifiche attività tecnico-professionali un'esperienza almeno biennale, triennale o quinquennale a seconda del titolo di studio;
b) **Persone** iscritte nell'elenco provinciale degli esperti della sicurezza che documentino un'esperienza di almeno dieci anni nell'attività di verifica e che abbiano frequentato un idoneo corso di formazione professionale;
c) **Persone** con il diploma di maestro artigiano elettronico che abbiano acquisito nelle specifiche attività tecnico-professionali un'esperienza di almeno sette anni e che abbiano frequentato idonei corsi di formazione e aggiornamento professionale in relazione agli impianti che si intendono verificare.

È di tutta evidenza che tale stato di cose, ancorché giustificabile al momento della emanazione del D.Lgs 81/08, risulta oggi, a più di otto anni dalla pubblicazione del DM 11.04.11, non più ragionevolmente sostenibile. Per una serie di considerazioni:

- Innanzitutto, sorprende la grande diversità di percorso di riconoscimento del titolo abilitativo, che, nella sostanza, discrimina le due categorie di Soggetti operanti nel settore delle verifiche di legge, prevedendo (All.1, p.1 lett. a) DM 11.04.11) per quelli obbligati all'abilitazione ministeriale il possesso di una serie di requisiti che – a partire da una *organizzazione* (da intendersi come "*entità operativa articolata caratterizzata da una, seppur minima, complessità*") modellata secondo la specifica suddetta norma valida per le attività di ispezione/verifica – si completano con altre dettagliate prescrizioni (non marginali quelle di indipendenza ed imparzialità di comportamento) di cui a trasparenza nei confronti del committente (i.e. datore di lavoro), selezione rigorosa e formazione/aggiornamento professionale continuo e documentato degli operatori delle verifiche (almeno un corso annuo ai fini del mantenimento dell'abilitazione), monitoraggio persistente, anche in campo dei verificatori, presenza di un Responsabile Tecnico e di un suo Vice, per non finire al composito organigramma aziendale;
- Inoltre, per i Soggetti abilitati è previsto l'obbligo del rinnovo quinquennale del titolo oltre alla sorveglianza, ancorché indiretta da parte di Inail, ASL e ARPA (s.v. circolare MLPS n.5/15).

In sostanza, l'architettura del DM 11.04.11 è chiaramente intesa a condizionare verso l'alto il livello qualitativo della prestazione svolta dal Soggetto abilitato, e ciò sia in punto di capacità tecnica dell'intera organizzazione (soggetta alla sorveglianza diretta di un Responsabile che deve assicurare il livello e l'uniformità delle caratteristiche professionali di tutte le attività portate a compimento), sia per quanto riguarda l'assenza di fattori di "condizionamento" esterni che incidono sull'organizzazione così come sugli addetti che ne fanno parte.

Va rimarcato come tutta questa serie di requisiti di qualificazione, incisivi della maggiore sicurezza dell'ispezione, non è richiesta alle *singole persone* operanti nelle citate due province autonome, né, peraltro, seppure lo fosse, le stesse potrebbero ottemperarvi. E se anche i *decreti provinciali* dicono di conformarsi in maniera identica o analoga al DM 11.04.11, persino di quanto previsto dalla norma 17020 sopra citata, il risultato è di *nessun senso pratico,* non fosse altro per la tipologia di detta norma che, essendo di natura

gestionale/organizzativa, risulta incompatibile con *l'attività di una persona,* presa singolarmente. La quale, come tale, non può garantire nulla in tema di indipendenza ed imparzialità (del proprio operato), né di indipendenza del monitoraggio di sé stessa *persona* quale verificatore, quindi dei propri verbali una volta redatti, delle attività stesse svolte "in campo" e delle azioni di riesame obiettivamente condotte, come di altro che la norma suddetta stabilisce.

Ma non è la sola, né l'ultima, evidenza: infatti, va aggiunto che siffatta platea di *persone* sfugge a qualsivoglia possibilità di un costante, sistematico e tempestivo collegamento con la struttura ministeriale deputata alla gestione di questa materia, così come di un aggiornamento sulle materie trattate, stante la difficoltà di essere destinataria di circolari informative ed altri pertinenti documenti. Senza parlare di aggiornamento professionale, assicurazione, organizzazione, contenuto dei verbali, per cui uno stesso prodotto-attrezzatura ubicato nello stesso territorio nazionale ha due archetipi di ispezione, diversi l'uno dall'altro.

Come non bastasse, si deve sottolineare anche la confusione che ha generato il penultimo (anch'esso allegato), decreto del presidente della Provincia di Bolzano n.7/2012; infatti, statuendo di assegnare le verifiche degli ascensori ad "organismi notificati secondo le disposizioni del MiSE", rende poco comprensibile la ragione per cui analoga disposizione – *mutatis mutandis* – non sia stata prevista per le attrezzature di lavoro in oggetto, così come quella, per certi versi singolare o in contraddizione, per cui la periodicità delle verifiche sia stata portata da due (come tutto il resto del territorio nazionale) a tre anni.

A quanto precede, valga aggiungere la consapevolezza che la differenza del livello qualitativo di fondo delle prestazioni rese da *singole persone* – che caratterizza in via generale, negativamente, la situazione oggetto di questa (ampia) nota – si riflette (come sopra solo accennato) in una non giustificata disuniformità del livello di protezione dei lavoratori e delle persone comunque esposte ai rischi derivanti dall'uso delle attrezzature dell'All. VII del D.lgs. 81/08, in contraddizione non solo con il diritto alla sicurezza ma con quello, costituzionalmente riconosciuto dall'art.32, alla salute.

In base alle attente valutazioni che precedono e nell'ottica, da una parte, di innalzare significativamente, uniformandoli, i livelli di sicurezza di cui si è detto e, dall'altra, di ridurre le differenze che, in maniera indiscutibile, inducono condizioni distorsive della concorrenza tra soggetti operanti nel medesimo ambito professionale, con ricadute solo negative sull'affidabilità ed efficacia dei servizi resi da entrambe le parti, l'Associazione scrivente auspica che si voglia procedere – in attuazione dell'art.6.2 del DM e nel quadro delle più volte annunciate iniziative di modifica dello stesso – ad una completa revisione delle modalità di verifica delle attrezzature di lavoro nelle province in argomento.

In definitiva, pur consapevoli delle difficoltà che comporta l'introduzione di una modifica del sistema operante nelle province autonome di Trento e Bolzano, reputiamo che siano maturi i tempi per procedere ad una, seppure parziale, armonizzazione delle condizioni organizzative previste dal DM in parola, considerato anche che all'atto della sua pubblicazione non risulta vi sia stata opposizione da parte delle province coinvolte dalla peraltro esplicita previsione dell'art. 6.2.

A questo riguardo, riteniamo che potrebbe già concorrere, se non altro, a ridurre le differenze e carenze di cui si è detto, l'introduzione di alcuni requisiti, quali:

1. assoggettamento a revisione/rinnovo periodico (ad es., quinquennale come già previsto per i SSAA) dell'inserimento negli elenchi provinciali delle *persone* titolate alle verifiche;
2. dimostrazione con evidenza documentale dell'aggiornamento professionale nelle materie attinenti alle verifiche di che trattasi (i CFP conseguiti con la conferma dell'iscrizione all'Ordine o Collegio non garantiscono, in via di principio, la corrispondenza tra le due oggettività);
3. attuazione, a cura degli Organi di Vigilanza, di controlli dell'operato delle *persone* iscritte negli elenchi sulla base di criteri di campionamento in grado di fornire significativi riscontri.

Vorremmo, infine, sottolineare ancora che la ragione per cui si è ritenuto di portare alla Sua attenzione quanto del complessivo della presente, deriva dall'esigenza di uniformare al massimo le condizioni di

effettuazione delle verifiche al fine di migliorare il livello di qualità e con esso quello di armonizzazione delle condizioni di sicurezza e tutela che il Ministero, attraverso i suoi indirizzi legislativi, deve garantire.

Rimaniamo quindi a disposizione per fornire ogni chiarimento o approfondimento che si ritenga comunque utile in una materia così sensibile come quella fin qui analizzata e, in attesa delle Sue determinazioni, porgiamo i più distinti saluti.

Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN. I.O.N.

Sede centrale: Via Michelangelo Peroglio, 15 – 00144 Roma – C.F. 97220490581
Tel. +39 06.87694103; Fax +39 06.81151699; Cell. +39 335.1004161;
info@uni-on.it; unionitalia@legalmail.it; www.uni-on.it

Unione Italiana Organismi Abilitati

Da: Presidente UN.I.O.N. <presidente@uni-on.it>
Inviato: lunedì 8 luglio 2019 12:07
A: Segreteria UN.I.O.N <info@uni-on.it>
Cc: magazine <magazine@uni-on.it>
Oggetto: fatturazione elettronica dal 1° luglio - info

Gentili associati,

per quanto in oggetto di cui alle novità e motivazioni sotto riportate, si informa della risposta fornita dal commercialista dr. Martufi, pertanto:

- *Se si emettono fatture PRIMA di incassare (come sembra nel nostro caso di Organismi alle prese con le verifiche periodiche, in particolare), la data che in questo caso si appone nella fattura VALE COME DATA DELL'OPERAZIONE e a partire da tale data* ***decorrono i 12 giorni di tempo al fine di rispettare la trasmissione allo SDI*** (il sistema di interscambio delle fatture elettroniche gestito dall'Agenzia delle Entrate).

- *Peraltro, ove capitasse di emettere la fattura* ***DOPO AVER RICEVUTO IL PAGAMENTO,*** *la data dell'operazione sarà quella del pagamento ricevuto e* ***da questa data*** *si disporrà degli stessi 12 gg. di tempo per la trasmissione allo SDI.*

Saluti.

Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.
Via M.Peroglio,15 00144 Roma
Tel: 06-87694103 (segreteria)
Fax: 06-81151699 (segreteria)
Mobile: 335-1004161 (segreteria)

Da: Paolo Martufi
Inviato: venerdì 5 luglio 2019 20:04
Oggetto: Re: fatturazione elettronica dal 1° luglio - info

Con effetto dal 1° luglio diventa operativa anche la modifica di cui al D.L. n. 119/2018 all'articolo 21 del decreto IVA. Per le fatture emesse da tale giorno, tra le indicazioni che il documento deve recare, dovrà figurare anche la "**data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi**" ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura".

Lo rammenta la **Circolare n. 14/E dello scorso 17 giugno**, con cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica.

Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni

Sul sito Finco http://www.fincoweb.org/convenzioni/ sarà possibile scaricare il testo dell'Accordo.

INAIL: RELAZIONE ANNUALE (ROMA, 26.06.2019)

Lo scorso 26 giugno si è tenuta presso la Sala della Regina, Palazzo Montecitorio, la presentazione della Relazione annuale 2018 INAIL, alla presenza del Presidente della Camera dei Deputati **Roberto Fico** e, tra gli altri, del Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali **Luigi di Maio**.

Alla presentazione hanno partecipato per Finco la Presidente **Carla Tomasi,** la Consigliera Incaricata **Daniela Dal Col** e l'Ing. **Mario Alvino** (Union).

Al di la' della consueta e tradizionale elencazione delle attività svolte leggiamo testualmente nella Relazione svolta dal Presidente Inail De Felice: "*...Va segnalato che la riduzione dei premi incide sul sostegno economico dell'Inail verso l'UNI: è un effetto che amplifica il problema di garantire la rappresentanza italiana negli organismi europei e internazionali di normazione*".

Non solo non vi è piu' certezza dell'abbattimento dei premi per le imprese, ma in sostanza si sta dicendo che i 502 milioni di minore entrata INAIL per l'abbattimento delle tariffe andranno a gravare su UNI che da INAIL riceve sì e no 4 milioni?

Quindi che le imprese italiane, da tempo aggravate da tariffe anacronistiche e sproporzionate, dovrebbero rinunciare al da tempo immemore agognato e promesso abbattimento perchè UNI possa essere presente negli organismi internazionali? Dopo che la rimodulazione avrebbe dovuto essere fatta nel 2001 e che è stata rimandata nuovamente al 2023?! Quale è il problema? Che non si può finanziare la rappresentanza all'estero di UNI?

CONVEGNO FINCO - CSLLPP- CNI

Norme Tecniche per le Costruzioni : " La Circolare applicativa"

Roma 4 luglio 2019

SALUTO PRESIDENTE FINCO

Un ringraziamento ai presenti per la partecipazione; al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'ospitalità e la collaborazione nell'organizzare il Convegno come anche al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, spesso al fianco di FINCO nella promozione di iniziative tecnico culturali come l'evento odierno.

Ringraziamento, infine a SOA GROUP, che spesso supporta la Federazione nelle sue iniziative.

Non posso però non cogliere, almeno per un attimo, l'occasione della presenza del Ministro, di cui siamo onorati, per sottolineare l'apprezzamento delle imprese specialistiche e super specialistiche per la posizione da Egli mantenuta sul tema del subappalto e della qualificazione delle imprese, auspicando come FINCO di poter fornire un contributo, sia pur esterno, al Gruppo di Lavoro da lui insediato sul tema del Regolamento attuativo (c.d. Regolamento Unico).

Tornando al tema dell'incontro, con la pubblicazione della **Circolare del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti 21 gennaio 2019, n. 7** del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici

recante *"Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018"* [1], è stato completato il complesso iter di aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni.

La Circolare nasce con il preciso obiettivo di fornire agli operatori del settore chiarimenti ed elementi informativi per una migliore applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni e l'evento odierno vuole essere un primo momento di valutazione di impatto dei suoi primi mesi di applicazione.

Avete visto, da programma, che alla presentazione generale della Circolare seguiranno degli approfondimenti specifici sul punto di vista dei progettisti, sulle costruzioni in acciaio, sul delicato tema delle costruzioni esistenti e su quello di estrema attualità del c.d. "sismabonus".

L'ultimo intervento della mattinata prima del dibattito sarà, invece, relativo al ruolo della normativa tecnica volontaria di UNI a completamento di quella vincolante.

A questo ultimo proposito ho il piacere di annunciare che FINCO ha siglato con UNI, nell'ambito di un lungo e collaborativo percorso di sostegno alla normativa tecnica volontaria, una estensione della sua Convenzione per la visualizzazione ed il download delle norme presenti nel catalogo UNI, proprio con riferimento alle 253 norme UNI citate nelle Norme Tecniche delle Costruzioni.

Le industrie e le imprese devono poter, con sempre maggiore facilità, accedere alla normazione tecnica perché l'obiettivo condiviso da tutti è certamente la qualità del costruito ma anche la sua sicurezza e solo aumentando la **"cultura tecnica"** di tutti gli operatori questi obiettivi sono perseguibili.

[1] Supplemento Ordinario n. 5 della GURI n. 35 dell' 11 febbraio 2019

Proprio la **sicurezza del costruito** e, più in generale, del territorio sono stati oggetto di una serie di approfondimenti nei mesi scorsi da parte della Filiera Grandi Rischi di FINCO che, proprio questo pomeriggio, darà vita ad una sua nuova articolazione relativa a quel Rischio Idrogeologico che tanta parte ha, purtroppo, nella storia del nostro Paese.

Sia le Norme Tecniche per le Costruzioni che la relativa Circolare hanno ampiamente affrontato il tema della Progettazione Geotecnica; noi siamo convinti che da lì e dalla messa in sicurezza del territorio si debba ripartire per quell'idea di "*Italia più bella e più sicura*" che da anni FINCO propugna e che non si stancherà di sostenere in tutti i contesti possibili.

COMUNICATO STAMPA ASSITES

Ecobonus, Legge "Crescita" e schermature solari.

Roma, 11 luglio 2019 – *"C'è un percorso che le Amministrazioni dovrebbero seguire per valutare l'impatto degli interventi normativi che pensano di porre in essere. Si chiama AIR (Analisi di impatto della Regolamentazione)*[1] *ed io mi chiedo* - esordisce Fabio Gasparini, Presidente Assites (Associazione Italiana che rappresenta i settori delle Tende, Schermature Solari e Chiusure Tecniche Oscuranti, aderente a Finco) - *come e se è stato fatto almeno in due recenti circostanze. La prima è in occasione dell'abbattimento, lo scorso anno, dell'Ecobonus dal 65% al 50%".*

"Invece di confermare questa misura si è pensato di prevedere con l'articolo 10 del Decreto "Crescita", ora Legge 58/2019, lo sconto in fattura del 50% con la possibilità - ma solo dopo i rilievi dell'Antitrust - della ulteriore cessione del credito che, per poter essere almeno in parte efficace, dovrebbe poter arrivare sino agli Istituti di Credito, cosa invece espressamente inibita, e magari essere limitata nell'applicazione a cantieri di una certa entità".

"Anche e soprattutto in questo caso - afferma Gasparini - *mi chiedo come, e se, sia stata effettuata la suddetta analisi d'impatto perché l'effetto di questa misura è: a) penalizzare le piccole imprese che effettuano lavori diretti e, quindi in prospettiva, i cittadini, nelle migliaia di piccoli interventi che caratterizzano questo mercato; b) rilanciare alla grande "il nero".*

"Auspico - conclude Gasparini - *in un ripensamento da parte del Governo, magari in sede di Manovra di Bilancio, ed in particolare del Sottosegretario Crippa cui è stato a più riprese rappresentato il problema. Intanto, ed in subordine, sarebbe opportuno che l'Agenzia delle Entrate chiarisca che per "fornitore successivo" si debbano poter intendere anche i fornitori di servizi ed energia.*

Mi auguro che questa vicenda costituisca almeno l'occasione per abolire la ritenuta dell'otto per cento sui bonifici bancari relativi alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, o almeno, riportarla al 4% come di recente chiesto dalla nostra Federazione Finco al Legislatore".

Ufficio Comunicazione Assites

---

[1] ***La disciplina dell'AIR*** è dettata dall'articolo 14, Legge 28 novembre 2005, n.246 "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" e dal DPCM 15 settembre 2017, n.169 "Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione". Ulteriori disposizioni in materia di AIR sono state introdotte dallo Statuto delle imprese (Legge 11 novembre 2011, n.180) e dal decreto "Semplifica Italia" (decreto-legge 5 febbraio 2012 convertito con modificazioni dalla L.4 aprile 2012 , n.35). La disciplina dell'AIR si applica agli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dal singolo Ministri, ai provvedimenti interministeriali, e ai disegni di legge di iniziativa governativa, fatti salvi i casi di esclusione e di esenzione.

NEWS

- TelexAnie: “Obblighi ampliati per il controllo nelle società a responsabilità limitata − Nuova normativa per la nomina del revisore legale, del sindaco unico o del collegio sindacale pag. 31

- TelexAnie: “Le non conformità formali dei fascicoli tecnici, la vigilanza sul mercato, le regole dell’Unione Europea” pag. 33

- TelexAnie: “Cybersecurity Act” pag. 35

- Casaeclima: “Andrea Codebò è IL nuovo Presidente dell’Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori pag. 38

- Invito a E2 Forum Lab elevator + escalator, 1 ottobre 2019 Milano pag. 40

- E2 Forum Lab elevator + escalator. Lo scenario pag. 41

- Tgcom24: “Venezia, in bikini ai giardini pubblici: 250 euro di multa per una turista pag. 42

- Invito omaggio GIS Expo 2019, 3-5 ottobre 2019 Piacenza pag. 43

OBBLIGHI AMPLIATI PER IL CONTROLLO NELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA – NUOVA NORMATIVA PER LA NOMINA DEL REVISORE LEGALE, DEL SINDACO UNICO O DEL COLLEGIO SINDACALE

Introduzione - Il legislatore ha ritenuto opportuno obbligare anche le imprese di minori dimensioni ad adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla rilevazione di una situazione di crisi in maniera tempestiva, allo scopo di preservare la continuità aziendale.

Per adempiere a tale obbligo, queste società dovranno munirsi di un apposito organo di controllo, sindaco unico, collegio sindacale, oppure di un revisore legale dei conti, presidi necessari per la vigilanza e l'analisi aziendale, finalizzata ad individuare circostanze che possono costituire un segnale di stato di crisi dell'azienda.

Qualora i soggetti preposti al controllo individuassero indizi di criticità, avranno il dovere di segnalare immediatamente all'organo amministrativo la possibilità di una futura crisi aziendale, essendo quest'ultimo organo responsabile di effettuare tutte le operazioni necessarie per salvaguardare il patrimonio aziendale, evitando che una possibile situazione di crisi, congiunturale o temporanea, possa trasformarsi in stato di insolvenza.

Obblighi ampliati per il controllo Srl

Il Decreto Legislativo 14/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, che contiene il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è intervenuto sull'articolo 2477 cod. civ. ed ha ampliato per le Srl l'obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore.

Il D. Lgs. n. 14/2019 ha dato attuazione alla legge numero 155 del 19 ottobre 2017, con la quale il Parlamento aveva delegato il Governo alla riforma della disciplina relativa alla crisi d'impresa ed all'insolvenza.

Il testo ha previsto anche una serie di modifiche importanti che riguardano l'organo di controllo della Società a responsabilità limitata.

Il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ha abbassato le soglie previste per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore delle Srl ed ha ampliato i soggetti che potranno ricoprire tale incarico; inoltre interviene per regolare la mancata nomina dell'organo di controllo, attribuendo ai soci delle S.r.l. il potere di denuncia al Tribunale per gravi irregolarità degli amministratori.

Obbligo di nomina e soglie ridotte

Il collegio sindacale, ovvero l'organo di controllo delle società, è stato oggetto di diversi interventi legislativi avvenuti negli ultimi anni, tra cui spicca l'introduzione del revisore legale, sindaco unico (o organo monocratico).

Nelle società a responsabilità limitata è stato in particolare attribuito ai soci il potere di scegliere l'organo di controllo più adatto alle esigenze aziendali, potendo intervenire sugli statuti, e in assenza di una precisa indicazione, attribuendo al sindaco unico le funzioni di organo di controllo.

L'ultimo intervento sull'organo di controllo con riferimento alle società a responsabilità limitata, è contenuto nella legge n. 155 del 19 ottobre 2017, che contiene la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

La delega è stato attuata come esposto dal Decreto Legislativo numero 14/2019, ovvero il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Per le società a responsabilità limitata sono state previste dalla citata legge importanti modifiche che hanno il compito di rafforzare il ruolo dei soggetti preposti alla vigilanza dell'attività d'impresa.

Per le società a responsabilità limitata sono state previste dalla citata legge importanti modifiche che hanno il compito di rafforzare il ruolo dei soggetti preposti alla vigilanza dell'attività d'impresa.

Sotto tale ottica viene prevista l'estensione dell'obbligo della nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Le disposizioni attualmente in vigore (art. 2477 cc) prevedono che vi sia l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nel caso in cui:

(i) la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
(ii) la società esercita il controllo una società obbligata alla revisione legale dei conti;
(iii) vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati all'art. 2435-bis, primo comma del codice civile, in tema di redazione del bilancio in forma abbreviata ovvero:
   - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
   - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
   - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Le novità legislative intervengono sul terzo fattore che determina la nomina obbligatoria, e di fatto stabiliscono una importante riduzione dei limiti sopra indicati, in particolare:

(i) il limite relativo al totale dell'attivo dello stato patrimoniale viene diminuito da 4,4 milioni di euro a 2 milioni di euro;
(ii) il limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni viene diminuito da 8,8 milioni di euro a 2 milioni di euro;
(iii) il limite relativo ai dipendenti occupati in media durante l'esercizio viene portato da 50 a 10 unità.

In merito all'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore la disposizione di legge chiarisce che sarà sufficiente superare almeno uno dei tre limiti sopra citati (invece che il superamento di due limiti su tre come nell'attuale formulazione) e prevede che l'obbligo verrà meno nel caso in cui per tre esercizi consecutivi non vengano superati nessuno dei sopra indicati nuovi limiti.

La norma in vigore prevede invece la cessazione dell'obbligo in caso di mancato superamento di almeno due dei limiti (in vigore) per due esercizi consecutivi.
Sotto tale ottica viene prevista l'estensione dell'obbligo della nomina dell'organo di controllo o del revisore.
In generale, l'articolo 379 D.Lgs. 14/2019 del decreto ha pertanto modificato il secondo e terzo comma della disposizione in esame, prevedendo che la nomina dell'organo di controllo o del revisore sarà obbligatoria se la società:

1) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
   (i) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
   (ii) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
   (iii) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

I criteri devono operare rispetto ai due esercizi antecedenti la scadenza sopra
indicata. Ciò significa che le Srl e le società cooperative che negli esercizi 2017 e 2018 hanno superato almeno 1 dei 3 nuovi parametri previsti (2 mln di fatturato, 2 mln di attivo di bilancio e numero 10 dipendenti di media nel singolo esercizio) dovranno provvedere alla nomina.

Come e quando nominare l'organo di controllo

Il Decreto legislativo 14/2019 entrerà in vigore il 15/08/2020. Tuttavia le norme riguardanti le modifiche al codice civile, tra le quali l'articolo 379 sopra riportato sono entrate in vigore lo scorso 16/03/2019.
Con riferimento alla decorrenza delle nuove regole, l'articolo 379 D.Lgs. 14/2019 prevede che le Srl in essere alla data del 16 marzo 2019 al ricorrere dei relativi requisiti, devono provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore e, se necessario, adeguare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni, entro i nove mesi successivi, ovverosia entro il 16 dicembre 2019.
Fino a tale data le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia, ancorché non conformi all'ultima versione dell'articolo 2477 cod. civ.
A partire dal 16 marzo 2019, le Srl e le società cooperative hanno pertanto nove mesi da quest'ultima data per adeguare i propri statuti e nominare il revisore o sindaco unico o il collegio sindacale ed entro il prossimo 16 dicembre i soggetti interessati dovranno pertanto modificare/adeguare il proprio statuto, se ciò sarà necessario e nominare il nuovo organo di controllo.
Al riguardo, si precisa che l'adeguamento si rende necessario nei casi in cui, ad esempio, lo statuto nulla stabilisca in relazione all'organo di controllo oppure faccia riferimento al superamento dei limiti di cui all'articolo 2435-bis cod. civ. e non rinvii, invece, all'articolo 2477 cod. civ.
Non è stata oggetto di variazione la disposizione ivi contenuta, secondo cui "Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo".
Per espressa previsione dell'articolo 379 D.Lgs. 14/2019, in sede di prima applicazione delle nuove regole, ai fini dell'individuazione degli esercizi con riferimento ai quali verificare il superamento dei parametri, si deve aver riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del 16 dicembre 2019, quindi, agli esercizi 2017 e 2018.
Ne dovrebbe derivare che le Srl, che nel 2017 e nel 2018 hanno superato e superano i nuovi limiti, sono tenute e nominare l'organo controllo o il revisore ed, eventualmente, a uniformare l'atto costitutivo e lo statuto entro il prossimo 16 dicembre.
In tal senso la Relazione illustrativa al decreto chiarisce che l'articolo 379 D.Lgs. 14/2019 "fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate all'evento dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo".
Resta fermo che le Srl potranno nominare l'organo di controllo o il revisore già in sede di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.

Organo di controllo Srl: tutela più ampia per i soci

Un'altra previsione che troviamo nella legge 155/2017 riguarda i soggetti che possono richiedere al tribunale di provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria, è la stessa non avviene entro i termini previsti dalla legge.
La segnalazione che dovrà essere fatta al Tribunale, potrà pervenire non solo da ogni interessato (come previsto dell'art. 2477 c.c.), ma potrà arrivare anche da parte del conservatore del registro delle imprese.
L'impianto normativo relativo ai controlli viene rafforzato con una disposizione che introduce nella disciplina delle società a responsabilità limitata (art. 14, comma 1, lett. f) della legge), anche nel caso in cui non vi sia un organo di controllo, l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 2409 c.c. in tema di denunzia al Tribunale nel caso in cui vi sia un fondato sospetto che gli amministratori "abbiano compiuto gravi irregolarità che possono arrecare danno alla società", istituto che ha trovato ampia applicazione nelle società a responsabilità limitata.

Nuovi limiti troppo bassi? In Parlamento esiste già una proposta di riforma

Molti commentatori hanno osservato che le nuove soglie per la nomina dell'organo di controllo delle Srl e delle società cooperative siano troppo basse, soprattutto rispetto al numero medio di lavoratori subordinati per singolo esercizio (ovvero dieci unità). A questo proposito occorre segnalare come già dai primi mesi del 2019 sia in discussione in Parlamento una proposta di riforma della nuova normativa appena entrata in vigore, proprio con riferimento al numero di dipendenti. Va quindi monitorata la situazione e gli eventuali sviluppi normativi.

Avv. Riccardo G. Cajola
Cajola & Associati

SICUREZZA PRODOTTI ED IMPIANTI

LE NON CONFORMITÀ FORMALI DEI FASCICOLI TECNICI. LA VIGILANZA SUL MERCATO, LE REGOLE DELL' UNIONE EUROPEA E LA PRASSI ITALIANA (PARTE 2) (*)

Come rilevato nella prima parte del presente articolo, la vigilanza del mercato sui prodotti ha visto, in questi ultimi anni, intensificarsi le attività volte all'accertamento delle violazioni formali e documentali rispetto alle direttive applicabili che prevedono la marcatura CE.
Tali attività di controllo formale vengono svolte concretamente sia per mezzo del prelievo materiale dei prodotti presso i punti vendita dei distributori e dei dettaglianti che per mezzo della identificazione dei prodotti da assoggettare a controllo sui siti internet dei fabbricanti o degli importatori.
Come precisato in taluni considerando delle direttive UE, l'offerta di prodotti effettuata a mezzo web costituisce messa a disposizione sul mercato con conseguente diritto dell'Autorità di procedere ai controlli di mercato. In caso vigilanza effettuata selezionando i prodotti sui siti web, la richiesta di documentazione tecnica da parte dell'Autorità sarà accompagnata anche dalla richiesta di invio di uno o più esemplari di prodotto da assoggettare a verifica.
In alcuni casi, la richiesta di documentazione tecnica viene effettuata utilizzando il distributore quale intermediario tra l'autorità ed il fabbricante. Normalmente questa è la prassi seguita dalla maggior parte delle Autorità di vigilanza UE al di fuori dell'Italia.
I decreti di recepimento delle direttive comunitarie LVD, EMC e RADIO non prescrivono specifici termini per l'invio dei fascicoli tecnici all'autorità da parte di fabbricanti ed importatori ma si limitano ad imporre un parametro di congruità. Le prassi adottate dalle Autorità in questo ambito risultano quindi molto varie.
I termini concessi per la consegna dei fascicoli tecnici vanno, infatti, da un minimo di 5 giorni ad un massimo 30 giorni, talvolta prorogabili a 60 giorni in particolari settori, caratterizzati da maggiore complessità, quali quello della direttiva macchine. Come rilevato, la prassi dell'Unione Europea impone l'obbligo della congruità del termine concesso per la consegna del fascicolo tecnico.
Un termine troppo breve, quale quello di 5 giorni, potrebbe essere giudicato non congruo se solo si considera, che, a norma di legge, gli importatori ed i fabbricanti non sono obbligati a mantenere la documentazione tecnica presso la propria sede e che, in generale, la documentazione tecnica può essere conservata anche al di fuori dell'Unione Europea.
Un termine congruo dovrebbe quindi dare la possibilità a fabbricanti ed importatori di raccogliere la documentazione necessaria e di fornirla all'autorità. La prassi delle Autorità di Vigilanza dell'Unione Europea evidenzia che nella normalità dei casi la concessione di un termine di 15 giorni può essere ritenuto congruo per la presentazione della documentazione tecnica richiesta.
Gli importatori ed i soggetti che commercializzano con i propri marchi prodotti fabbricati da soggetti terzi, hanno spesso difficoltà ad accedere alla documentazione tecnica detenuta dai fabbricanti extra UE.
In questi casi è generalmente accettato che gli operatori economici, una volta verificata la esistenza della documentazione prescritta, procedano per mezzo della stipula di specifiche clausole contrattuali volte a stabilire l'obbligo del fornitore di documentazione tecnica entro un termine stabilito utile ai fini del rispetto del termine concesso dall'Autorità.
Talune Autorità di vigilanza del mercato, anche italiane, consce della problematica suindicata, accettano di norma anche l'invio diretto del fascicolo tecnico da parte del fabbricante materiale del prodotto. Tale procedura viene attuata specialmente nei casi nei quali il fabbricante materiale/fornitore intenda mantenere il segreto industriale sulla progettazione e fabbricazione dei proprio prodotti nei confronti del proprio cliente UE.
Le Autorità di vigilanza del mercato sempre più spesso si avvalgono di laboratori accreditati e di enti notificati per l'esame della documentazione tecnica inviata da fabbricanti ed importatori. In taluni casi può essere previsto l'obbligo dell'*"operatore economico"* assoggettato ad ispezione di inviare direttamente la documentazione al laboratorio.
Unitamente alla documentazione tecnica può essere richiesto a fabbricanti ed importatori anche l'invio della

documentazione commerciale relativa all'acquisto, alla fornitura, o più in generale alla "messa a disposizione"/"immissione sul mercato" dei prodotti.
Tale documentazione risulta, infatti, necessaria all'Autorità per determinare il momento della "immissione sul mercato" dei prodotti e, conseguentemente, per determinare la legislazione e la normativa tecnica applicabile ai prodotti medesimi.
Succede spesso che le Autorità non indichino il numero di lotto e/o di serie dei prodotti che sono stati prelevati, con possibili conseguenti errori nella fornitura della documentazione da parte degli operatori economici che, talvolta, possono comportare anche all'irrogazione di sanzioni.
L'elemento in questione risulta, infatti, della massima importanza se solo si considera che la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità devono essere, per espressa previsione di legge, costantemente aggiornati alla luce delle modifiche apportate al prodotto, alla normativa tecnica o alla legge in vigore. Possono esistere quindi diverse versioni della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità riferibili ai diversi esemplari immessi sul mercato e gli operatori economici devono essere messi nella situazione di conosce a quale specifico esemplare si riferisce l'Autorità.
L'elemento in questione è risultato particolarmente determinante negli anni tra il 2016 ed il 2018 se solo si considera che per i prodotti immessi sul mercato precedentemente all'entrata in vigore delle direttive 2014/35/UE e 2014/30/UE non era esigibile l'analisi del rischio documentata all'interno del fascicolo tecnico. L'elemento risulta inoltre determinante anche al fine di stabilire la normativa tecnica applicabile, nonché l'entrata in vigore e la conseguente applicabilità di emendamenti alla normativa tecnica stessa.
Il mancato invio della documentazione richiesta dalla Autorità comporta la violazione dell'obbligo di collaborazione con le Autorità medesime che sussiste in capo a fabbricanti e importatori, nonché la possibile irrogazione di sanzioni che possono arrivare fino ad € 40.000.
Inoltre, la mancata consegna della documentazione richiesta da parte della Autorità comporta il diritto all'Autorità medesima di "presumere" non conforme il prodotto e, quindi, il diritto di procedere ad azioni sul mercato quali il "ritiro", il "richiamo" o la sospensione della commercializzazione del prodotto.

Avv. Claudio Gabriele, Avv. Maria Sole Lora
Studio Associato Oddo Lora Gabriele

(*) *La prima parte dell'articolo è stata pubblicata sul numero di maggio 2019*

DIRETTORE RESPONSABILE
Maria Antonietta Portaluri

REDAZIONE
Alessandra Toncelli – Mirella Cignoni – Mattia Ciribifera

LA REDAZIONE RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

Avv. Arianna Ruggieri - BBM Partners, Buffa, Bortolotti & Mathis (Torino) - *Avv. Riccardo G. Cajola*, Cajola e Associati (Milano) - *Avv. Filippo Alberti e Avv. Gloria Panaccione*, Freshfields Bruckhaus Deringer (Milano) - *Avv. Claudio Gabriele e Avv. Maria Sole Lora*, Studio Associato Oddo Lora Gabriele (Milano) - *Avv. Alessandra Delli Ponti*, Studio Legale Stefanelli (Bologna).

Proprietario ed editore:
Federazione ANIE
Viale Lancetti 43, 20158, MI
Telefono (02) 3264.1
Direttore Responsabile
Maria Antonietta Portaluri
Registrazione del Tribunale
di Milano al n° 116 del
19/2/1996

***Te*Lex Anie**

Pubblicazione a cura di:
Servizio Centrale Legale
Viale Lancetti 43, 20158, MI
Telefono (02) 3264.246
e-mail legale@anie.it
Diffusione via web www.anie.it

Approfondimento del mese di Giugno 2019

CYBERSECURITY ACT

1. E' stato pubblicato sulla **GUUE n. L 151 del 7 giugno 2019**, con entrata in vigore il 27 giugno, il cosiddetto "*Cybersecurity Act*", ossia il **regolamento UE 2019/881**, relativo all'ENISA - l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza - e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013.

Il *Cybersecurity Act*, da una parte, rafforza l'**ENISA,** la *European Network and Information Security Agency*, cui viene attribuito un mandato permanente a fornire sostegno agli Stati Membri, alle Istituzioni europee ed alle imprese, in materia di sicurezza informatica. Dall'altra, viene istituito un **quadro europeo per la certificazione della cybersecurity** di prodotti, servizi e sistemi ICT, per un approccio armonizzato dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza, allo scopo di creare un mercato unico digitale per tali prodotti, servizi e processi ICT.

In merito il regolamento NON introduce sistemi di certificazione già definiti, ma stabilisce un sistema comune per la creazione di specifici schemi di certificazione della cibersicurezza di prodotti/servizi/processi ICT, basati su criteri comuni a tutti gli Stati membri della UE. Gli schemi di certificazione, se rispettosi dei termini e del contenuto minimo fissati da tale quadro comune europeo, dovranno quindi ritenersi validi e riconosciuti in tutti gli Stati membri. Inoltre, una volta introdotto un sistema europeo di certificazione, eventuali sistemi nazionali già esistenti cesseranno di avere effetti e/o non ne potranno essere adottati di nuovi da parte degli Stati membri.

Il sistema europeo introdotto dal nuovo regolamento, prevede al momento una **certificazione volontaria della cibersicurezza** di prodotti, servizi e sistemi ICT; tuttavia, entro il 31 dicembre 2023 e poi ogni due anni, la Commissione europea valuterà l'eventuale necessità di rendere obbligatorio uno specifico sistema europeo di certificazione della cibersicurezza, a cominciare dai cosiddetti servizi essenziali (trasporti, energia, sanità, distribuzione acqua, settore bancario, infrastrutture digitali, infrastrutture dei mercati finanziari). Inoltre, entro il 28 giugno 2024 la Commissione valuterà se siano necessari requisiti essenziali di cibersicurezza per l'accesso al mercato interno, onde impedire l'ingresso nel mercato dell'Unione di prodotti, servizi e processi ICT, che non rispettino i requisiti di base in materia di cibersicurezza (peraltro, c'è già qualche consultazione per l'eventuale introduzione di requisiti di *cybersecurity* in alcune delle direttive di prodotto del cosiddetto *New Legal Framework*).

2. Prodotti oggetto di certificazione. La certificazione della cibersicurezza riguarderà prodotti, servizi e sistemi ICT, intesi come:

- prodotto ICT: un elemento o un gruppo di elementi di una rete o di un sistema informativo;
- servizio ICT: un servizio consistente interamente o prevalentemente nella trasmissione, conservazione, recupero o elaborazione di informazioni per mezzo della rete e dei sistemi informativi;
- processo ICT: un insieme di attività svolte per progettare, sviluppare, fornire o mantenere un prodotto ICT o servizio ICT.

Per rete e sistema informativo si deve intendere invece:

a) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE e, quindi, sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica,

nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
b) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o più dei quali eseguono, in base ad un programma, un trattamento automatico di dati digitali; o
c) i dati digitali conservati, trattati, estratti o trasmessi per mezzo di reti o dispositivi di cui alle lettere a) e b), per il loro funzionamento, uso, protezione e manutenzione.

3. I soggetti coinvolti. Oltre all'**ENISA**, che dovrà elaborare gli schemi di certificazione, su proposta della **Commissione** Europea, gli altri attori che interverranno nell'adozione degli schemi sono:

- il Gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza (**SCCG** – *Stakeholder Cybersecurity Certification Group*), i cui membri saranno selezionati dalla Commissione tra esperti riconosciuti che rappresentino i pertinenti portatori di interessi (tra cui, quindi, anche l'industria). Il Gruppo affiancherà Commissione ed ENISA con compiti di consulenza.
- il Gruppo Europeo per la certificazione della cibersicurezza (**ECCG** – *European Cybersecurity Certification Group*) composto da rappresentanti delle autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza o da rappresentanti di altre autorità nazionali competenti da rappresentanti di tutti gli Stati membri
- il Gruppo Consultivo ENISA (**EAG** – ENISA Advisory Group), che avrà compiti di consulenza dell'Agenzia in merito al programma di lavori della stessa, oltre che di collegamento con i vari soggetti portatori di interesse, coinvolti dai lavori;
- i **gruppi di lavoro ad hoc** che saranno istituti da ENISA in relazione ai lavori di adozione di ogni schema di certificazione e che vedranno coinvolti anche i settori industriali interessati.

4. I prossimi passi. Entro il 28 giugno 2020, la Commissione UE dovrà adottare un programma di lavoro progressivo dell'Unione (***Union rolling work programme***) con elenco dei prodotti, servizi e processi ICT per i quali verrà dato mandato all'ENISA di elaborare schemi di certificazione della cibersicurezza. L'inclusione in tale elenco dovrà essere fatta tenuto conto di diversi parametri tra cui la disponibilità e lo sviluppo di sistemi nazionali di certificazione della cibersicurezza che possono comportare un rischio di frammentazione; la domanda di mercato; eventuali sviluppi nel panorama delle minacce informatiche; una specifica richiesta da parte dell'ECCG.

Il programma dovrà essere aggiornato poi ogni tre anni, salvo specifiche esigenze di aggiornamenti più frequenti ed in linea di massima non sarà possibile adottare schemi di certificazione per prodotti non inclusi nel programma.

5. Gli schemi di certificazione. Gli schemi di certificazione dovranno attestare che i prodotti/ servizi/processi ICT, certificati in base allo schema, sono conformi a requisiti specifici per quanto riguarda la capacità di resistere ad azioni che mirano a compromettere la disponibilità, l'autenticità e l'integrità o la riservatezza dei dati memorizzati o trasmessi o elaborati o delle funzioni o dei servizi offerti o accessibili attraverso tali prodotti, processi, servizi e sistemi.

Nel dettaglio, gli schemi dovranno perseguire i seguenti **obiettivi di sicurezza informatica**:

a) proteggere i dati conservati, trasmessi o altrimenti trattati dall'archiviazione, dal trattamento, dall'accesso o dalla divulgazione accidentali o non autorizzati durante l'intero ciclo di vita del prodotto, servizio o del processo ICT;
b) proteggere i dati conservati, trasmessi o altrimenti trattati dalla distruzione, dalla perdita o dall'alterazione accidentali o non autorizzate, oppure dalla mancanza di disponibilità durante l'intero ciclo di vita del prodotto, servizio o del processo ICT;
c) le persone, i programmi o le macchine autorizzati devono poter accedere esclusivamente ai dati, ai servizi o alle funzioni per i quali dispongono dei diritti di accesso;
d) individuare e documentare le dipendenze e vulnerabilità note;
e) registrare a quali dati, servizi o funzioni è stato effettuato l'accesso e quali sono stati utilizzati o altrimenti trattati, in quale momento e da chi;
f) fare in modo che si possa verificare quali sono i dati, i servizi o le funzioni a cui è stato effettuato l'accesso, che sono stati utilizzati o altrimenti trattati, in quale momento e da chi;
g) verificare che i prodotti, servizi o processi ICT non contengano vulnerabilità note;

h) ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati, ai servizi e alle funzioni in modo tempestivo in caso di incidente fisico o tecnico;
i) i prodotti, servizi o processi ICT devono essere sicuri fin dalla progettazione e per impostazione predefinita;
j) il software e l'hardware dei prodotti, servizi o processi ICT devono essere aggiornati, non contenere vulnerabilità pubblicamente note e devono disporre di meccanismi per effettuare aggiornamenti protetti.

Gli schemi dovranno comprendere i riferimenti alle **norme internazionali, europee o nazionali** applicate nella valutazione o, laddove tali norme non siano disponibili o adeguate, alle **specifiche tecniche** che rispettano le prescrizioni enunciate all'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012 oppure, se tali specifiche non siano disponibili, alle specifiche tecniche o ad altri requisiti di cibersicurezza definiti nel sistema europeo di certificazione della cibersicurezza.

Gli schemi di certificazione dovranno specificare uno o più **livelli di affidabilità** in termini di sicurezza informatica tra **base, sostanziale e/o elevato** in rapporto al livello del rischio associato al previsto uso del prodotto, servizio o processo ICT, in termini di probabilità e impatto di un incidente.

Questa distinzione tra diversi livelli è funzionale anche alla possibilità, per il solo livello base, che la cibersicurezza possa essere oggetto di **autocertificazione** (volontaria) da parte del produttore o fornitore del prodotto, servizio o processo ICT, con conseguente rilascio di una **dichiarazione UE di conformità**, pur rimanendo aperta l'alternativa di richiedere invece la certificazione (sempre su base volontaria) da parte di ente accreditato, con rilascio di un **certificato europeo di cibersicurezza**. Per i livelli di affidabilità sostanziale o elevato, invece, se si vuole certificare (su base volontaria), occorrerà rivolgersi all'ente terzo.

Se nel caso del **livello base**, le attività di valutazione da intraprendere per la certificazione, dovranno comprendere almeno un **riesame della documentazione tecnica**, per il **livello sostanziale** sarà necessario anche un **test** per dimostrare che i prodotti/servizi/processi certificati attuano correttamente le necessarie funzionalità di sicurezza; per il **livello elevato,** poi, in aggiunta a riesame e test, è richiesto anche un **test di penetrazione** per valutare la resistenza agli attacchi commessi da soggetti qualificati. Sono ammesse anche attività di valutazione sostitutive di effetto equivalente.

Infine, ciascuno schema potrà prevedere **marchi** o **etichette** da riportare sui prodotti certificati, indicandone le condizioni d'uso.

6. Enti di certificazione. Tranne che per il caso di autocertificazione da parte del produttore, previsto per il livello base di cibersicurezza già esaminato, la certificazione è demandata ad organismi di valutazione della conformità che dovranno essere accreditati da organismi nazionali di accreditamento designati ai sensi del regolamento CE n. 765/2008. I requisiti per essere accreditati sono previsti in allegato allo stesso regolamento 881.
Per ciascun sistema europeo di certificazione della cibersicurezza, le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza dovranno notificare alla Commissione gli organismi di valutazione della conformità che sono stati accreditati e che saranno riportati in apposito elenco da pubblicarsi nella *GUUE*.

Ricordiamo infine che il nuovo regolamento 881 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 27 giugno 2019, data della sua entrata in vigore, senza necessità di atti nazionali di trasposizione. Gli Stati membri sono però chiamati a stabilire le sanzioni applicabili per i casi di violazione sia delle norme sul quadro di certificazione della cibersicurezza sia dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza.

Alessandra Toncelli
Servizio Centrale Legale Federazione ANIE

Andrea Codebò è il nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori

casaeclima.com/ar_38900__andrea-codebo-nuovo-presidente-associazione-nazionale-imprese-costruzione-ascensori.html

Mercoledì 19 Giugno 2019

Andrea Codebò è il nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori - Anacam

Nel corso della recente Assemblea Nazionale, che si è svolta a Villasimius dal 13 al 15 giugno, sono stati eletti il nuovo presidente dell'Associazione e il Consiglio direttivo

Cambio al vertice di Anacam, l'Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori. Nel corso della recente Assemblea Nazionale, che si è svolta a Villasimius dal 13 al 15 giugno, sono stati eletti il nuovo presidente dell'Associazione e il Consiglio direttivo. Passaggio di consegne, dunque, tra Edoardo Rolla, che lascia per motivi personali, e Andrea Codebò (foto), che passa alla guida della più rappresentativa Associazione di piccole e medie imprese operanti nel settore ascensoristico (ascensori, montacarichi, scale e tappeti mobili ecc.). Basti pensare che le imprese associate ad Anacam eseguono la manutenzione su oltre il 50 per cento del parco impianti nazionale, stimato in 900mila unità, ed occupano circa 12mila dipendenti ad elevata qualificazione tecnico-professionale. Fanno parte del Consiglio direttivo Paolo Bedetti (G.L.B. Ascensori, Ancona), Massimo Bezzi (ICM Lift, Trento), Antonio Ciani (Novel Ascensori, Novara), Roberto Corradini (AMCA Elevatori, Varese), Giuseppe Febert (Febert, Reggio Calabria), Michele Mazzarda (Ascensori Mazzarda, Roma), Piero Mosanghini (Mosanghini Ascensori, Napoli), Luca Pierazzoli (Pierazzoli F.lli, Firenze), Dante Pozzoni (Everest, Milano), Edoardo Rolla (Filippo Rolla, Genova) e Ivan Ferrarini per il Gruppo Giovani (Farma, Parma). Andrea Codebò è amministratore delegato della Codebò Spa di Torino che, con oltre 100 anni di storia alle spalle, è la più antica azienda ascensoristica certificata in esercizio in Italia. "Il mio impegno – ha dichiato Codebò – sarà quello di far crescere sempre più l'Associazione, anche in termini di aziende associate; di avere un rapporto più stretto, diretto e continuativo con i presidenti delle Sezioni regionali e di continuare a curare i rapporti con tutti gli attori della filiera".

Andrea Codebò, da quarant'anni nel settore ascensoristico

Andrea Codebò nasce nel 1963 a Torino e inizia a lavorare nell'azienda di famiglia molto giovane, a 16 anni. Quest'anno festeggia, quindi, 40 anni di attività nel settore ascensoristico. È amministratore delegato, responsabile del personale e di tutte le attività commerciali della Codebò Spa per la quale nel corso del tempo ha curato personalmente l'acquisizione di quindici società. Andrea condivide la guida dell'azienda con il fratello Gianluca che ricopre il ruolo di presidente.

Di cosa si occupa Anacam

L'Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori-Anacam cura, nell'interesse degli Associati, le relazioni con le competenti istituzioni nazionali ed europee; promuove lo sviluppo economico del settore approntando strumenti a sostegno dell'impresa; fornisce consulenza alle imprese in ordine a problematiche tecniche, normative, fiscali e legali, specifiche del settore.

Gli esperti Anacam svolgono un ruolo attivo negli Organismi di normazione tecnica italiani (UNI), europei (CEN) e internazionali (ISO) e nel Working Group della Direttiva ascensori.

L'Associazione ha promosso la costituzione della Federazione europea delle piccole e medie imprese dell'Ascensore (Efesme), con sede a Bruxelles.

UNIONE ITALIANA ORGANISMI NOTIFICATI E ABILITATI
UN.I.O.N.
è lieta di invitarvi a
e2 forum lab
elevator + escalator
MILANO
CONVEGNO
ORIZZONTI VERTICALI
Europa e Asia tra valorizzazione e innovazione
1. 10. 2019
Four Points by Sheraton
Via Gerolamo Cardano, 1 - Milano
Info e registrazioni e2forum.it
ANIE AssoAscensori
messe frankfurt

e2 forum lab
elevator + escalator
MILANO

Il prossimo appuntamento con E2 Forum si terrà a **Milano**, **1 ottobre 2019**, presso la Four Points by Sheraton, via Geloramo Cardano, 1.

La tavola rotonda, organizzata da Messe Frankfurt Italia e promossa da **ANIE AssoAscensori**, in collaborazione con **Fondazione Italia-Cina**, sarà moderata da **Silvia Botti**, Direttrice di Abitare, media partner dell'evento.

Lo scenario

Come saranno le città del futuro? Non solo verticali e interconnesse, ma anche inclusive, sicure, resilienti e sostenibili.

La sfida per il futuro è quella di dare vita città intelligenti in grado di adattarsi ai nuovi scenari e sopravvivere alla popolazione che cresce e alle risorse che scarseggiano. Questa sfida è già stata avviata in molte città del mondo, secondo modelli urbani differenti che si conformano al contesto sociale.

Nei Paesi in rapida crescita si assiste allo sviluppo dinamico di nuove città verticali, con una densità di popolazione fino a 10.000 persone per chilometro quadrato, in cui l'edificio assume la funzione del quartiere. In queste nuove città che sorgono dal nulla, grattacieli futuristici mirano a estendere i quartieri verso il cielo e hanno un proprio ecosistema che li rende potenzialmente in grado di funzionare da metropoli. Ogni edificio è progettato immaginando che le strade possano essere sviluppate sia orizzontalmente sia in senso verticale, per contenere comunità residenziali, uffici, scuole e aree shopping, ma anche piazze pubbliche e parchi.

Le città storiche di Europa e America sono, invece, soggette a processi, lenti e complessi, di metamorfosi urbana. Queste città si trasformano in maniera graduale attraverso percorsi di valorizzazione del patrimonio esistente e di rigenerazione urbana che devono tenere in considerazione le peculiarità e l'immenso patrimonio culturale che le contraddistingue. La storia, il legame con il territorio, la cultura hanno, infatti, plasmato i centri urbani, dando a ciascuno di loro una precisa identità, da recuperare e valorizzare affinché le città rimangano il luogo privilegiato dell'abitare e dello svolgersi della vita civica e sociale.

In entrambi i modelli di città del futuro ascensori e scale mobili assumono un ruolo sempre più importante: sono essenziali per rendere i centri urbani accessibili e trasformare le città in nuclei urbani intelligenti, funzionali e sostenibili, mantenendo un equilibrio di vivibilità e di attenzione per i singoli cittadini.

MEDIASET TGCOM24

27 GIUGNO 2019 09:08

Venezia, in bikini ai giardini pubblici: 250 euro di multa per una turista

La ragazza, una canadese di 23 anni, è stata sorpresa dalla Polizia urbana mentre prendeva il sole in costume da bagno

Prendeva il sole in bikini nei **Giardini Papadopoli di Venezia**, quando è stata sanzionata dalla Polizia urbana. E' accaduto a una **turista canadese di 23 anni** che sarà ora costretta a pagare **250 euro di multa**. La sua colpa, aver preso il sole in costume da bagno in un parco pubblico. Gli agenti della municipale hanno applicato le ultime norme previste dal **Regolamento di polizia e sicurezza urbana** del comune veneto, che punirà tutti i turisti poco rispettosi del decoro pubblico.

NUOVA AREA TEMATICA
AGV (Automatic Guided Vehicles)
Per informazioni:
Tel. 010 5704948
info@agvexpo.it
www.agvexpo.it
AGV EXPO
Collateralmente al GIS
verranno organizzate le seguenti serate di gala:
Mercoledì 2 Ottobre
ITALPLATFORM - Italian Access Platform Awards 2019
Giovedì 3 Ottobre
ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards 2019
Venerdì 4 Ottobre
ILTA-Italian Lifting & Transportation Awards 2019
For further information and stand bookings please contact:
info@gisexpo.it - +39 010 5704948
Informazioni utili - General Information
Ingresso - Entrance
Orari di apertura - Opening Time
Servizi in fiera - Exhibition Services
Come arrivare - How to reach it
Segreteria Organizzativa/Organizers
Mediapoint & Communications s.r.l.
Il GIS 2019 è organizzato con il supporto delle Associazioni
Il GIS 2019 è organizzato con il supporto dei seguenti Patrocini, Enti e Associazioni
L'UNICO EVENTO ITALIANO DEL SETTORE
7th Edition
GIS
Giornate Italiane del Sollevamento e del Trasporto Eccezionali
The Lifting, Industrial & Port Handling and Heavy Transport Show
Piacenza, Italy 3-5 October 2019
con il patrocinio di
U.N.I.O.N.
REGISTRATI SU/REGISTER NOW ON www.gisexpo.it
INVITO OMAGGIO
FREE INVITATION CARD
THE BIGGEST EUROPEAN EVENT OF THE YEAR ONLY DEDICATED TO THE LIFTING, INDUSTRIAL & PORT HANDLING EQUIPMENT AND HEAVY TRANSPORT VEHICLES

UN.I.O.N.
LE PECULIARITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Nel raffronto con le altre associazioni di categoria degli Organismi, al di là dei comuni servizi erogati ai propri iscritti, in parte similari, UN.I.O.N. ha le seguenti esclusività:

A) Corsi di formazione periodico annuali sulle nuove normative tecnico-legislative e loro aggiornamenti, in merito anche alle norme sulla Conformità, UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e 17065, (in relazione alla dimostrazione annuale di frequenza insita nella permanenza dell'autorizzazione ministeriale);

B) UN.I.O.N. MAGAZINE – organo mensile esclusivo del mondo degli Organismi Notificati, Abilitati, Autorizzati (informazione-comunicazione-cultura, valori, operatività e funzionalità della certificazione di attestazione della conformità e delle ispezioni periodiche di impianti/servizi);

C) UN.I.O.A. associazione all'interno di UN.I.O.N. specifica degli Organismi di sola Ispezione;

D) Comitato di Controllo del Codice Deontologico UN.I.O.N. di cui fanno parte il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; oltre al Movimento Difesa del Cittadino;

E) Assemblea annua di 2 giorni con annesso Workshop riservato alle relazioni di Ministeri, Enti, Docenti, Consulenti;

F) Attività a Bruxelles in ambito UE: delega ai fini della dimostrazione di partecipazione ai lavori NB-Lift & Machinery e invio del report agli iscritti "Notificati"; GdL "Ad Hoc": inserimento di un delegato UN.I.O.N. ai lavori di omogeneità dell'accreditamento europeo;

G) Concessione al nuovo iscritto di un periodo di prova (1 anno) per verificare "de visu" l'attività UN.I.O.N., pagando una quota ridotta, promozionale.

CONTATTI

Via Michelangelo Peroglio, 15
00144 – Roma

Tel. 06.87694103
Fax 06.81151699
Cell. 3351004161

info@uni-on.it
unionitalia@legalmail.it

www.uni-on.it

UN.I.O.N. è l'Associazione delle imprese dei servizi di Certificazione CE di prodotto, operanti nella qualità di Organismo Notificato e Accreditato per varie Direttive comunitarie, regolamentate dal Governo con appositi decreti.

UN.I.O.N. è anche rappresentativa degli Organismi Abilitati, imprese parimenti autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai fini dell'esecuzione di verifiche periodiche di legge degli impianti, regolamentati da Decreti nazionali (DPR 462/01 e ATEX). L'Associazione riunisce le sole PMI del settore con un target dimensionale da piccola/media impresa.
UN.I.O.N. è anche rappresentativa dei Soggetti Autorizzati alle verifiche degli apparecchi di sollevamento (attrezzature di lavoro) di cui al D.M. 11.4.11 art. 71, abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

TEMATICHE E PROBLEMATICHE

Direttive UE di nuovo approccio e di approccio globale
Certificazioni CE
Legislazione nazionale ed europea
Ministeri: circolari, quesiti, risposte, proposte
Attività MiSE: DG MCCVNT
Attività MLPS: DG Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali
Legislativo, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale
Pareri legali e Pareri tecnici
Comportamento Organismi Notificati e/o Abilitati iscritti
Prodotti in attesa di regolamentazione
Lift & Machinery Notified Bodies Group – Bruxelles
UNI, CEI: norme e informativa di aggiornamento
Comitato di Controllo Codice Deontologico UN.I.O.N.
Lettere e segnalazioni pervenute: risposte
Assemblee, convegni, riunioni, Workshop
DPR 462/01 – operatività e problematiche/Accreditamento
DM 11.4.11 – operatività e problematiche
Ex DPR 162/99 – operatività e problematiche
Attività gruppi di lavoro (GdL)

UN.I.O.N. rappresenta e tutela non solo gli interessi dei soci iscritti, ma attraverso i dettati di cui all'affidamento delle Direttive comunitarie di Nuovo Approccio, difende la sicurezza di consumatori e utenti nell'utilizzo di impianti, operando per la loro incolumità.

L'Associazione dialoga con le istituzioni – nazionali, regionali e comunitarie – per favorire la progressiva liberalizzazione dei mercati attraverso l'affidamento, funzionale e operativo, di impianti e prodotti non regolamentati.

L'Associazione diffonde la cultura morale dell'opera, essendosi dotata di un Codice Deontologico firmato dagli iscritti.
Attraverso la costituzione di 3 GdL, ciascuno specifico dei prodotti rappresentati dall'Associazione, assicura agli iscritti un luogo di incontro e di dibattito per l'analisi delle problematiche relative ad autorizzazioni e abilitazioni.

UN.I.O.N. partecipa con un proprio delegato alle riunioni periodiche di Direttiva Ascensori che si svolgono presso il Coordinamento Europeo degli OO.NN. a Bruxelles; permette l'immediata conoscenza delle decisioni prese e delle tematiche analizzate, attraverso i verbali e la eventuale traduzione della documentazione.

UN.I.O.N. MAGAZINE è l'organo di stampa, di comunicazione e informazione mensile che l'Associazione privilegia nella trattazione di tematiche legislative nazionali e comunitarie, di quesiti tecnici, di notazioni, interventi presso la P.A., oltre ad essere prezioso unico strumento di approfondimento della complessiva attività degli Organismi Notificati e Abilitati.

Per la natura stessa dell'operatività degli Organismi Notificati/Abilitati e dei Soggetti parimenti autorizzati dalla P.A., il presente organo di stampa fa riferimento a UN.I.O.N. da cui attinge notizie, fatti, relazioni e situazioni di mercato, attività associativa, proposte e comunicazioni, pubblicando quant'altro pervenuto all'Associazione o al Direttore Responsabile del periodico stesso. Articoli, foto, disegni e manoscritti inviati alla redazione non si restituiscono. Gli articoli, anche se non firmati, impegnano, comunque, il Direttore Responsabile. È consentita la copia di parte del contenuto purché ne sia citata la fonte.

La sede centrale dell'Associazione è a Roma e la copertura operativa degli iscritti assicura la copertura sull'intero territorio.

ELENCO ASSOCIATI 2019

ORGANISMI NOTIFICATI (Ascensori, Macchine e PED) e ORGANISMI ABILITATI (DPR 462/01 e DM 11.04.11)

REGIONE ASSOCIATI	INDIRIZZO	AUTOR. 462 (21)	ART. 71 (13)	NOTIF. (11)	DIR. MACCHINE PED (3)	E-MAIL PEC	TEL./FAX
TRENTINO ALTO ADIGE							
IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	Via Marie Curie, 17 39100 Bolzano	462	X	ex DPR 162/99 & S.M.I.	DIRETTIVA MACCHINE; PED TPED 2010/35/UE	info@iesbz.it iesbz@pec.brennercom.net	0471/301611 0471/326266
TVE SRL	Via Kufstein, 1 – 38121 Trento	462	X			info@tve-se.eu tve@pec.it	0461/935118 0461/959150
MESSTECHNIK SUD SRL	Via Vittorio Veneto, 35 39100 Bolzano	462				info@messtechnik-sued.com messtechniksued@pec.it	340/4789742 0471/972697
VENETO							
C.T.E. CERTIFICAZIONI SRL	Viale del Lavoro, 14 35020 Ponte S. Nicolò (PD)	462	X			info@cte-certificazioni.com cte-certificazioni@pec.it	049/635551 049/8987317
LOMBARDIA							
C.S.D.M. SRL	Via E. Caviglia, 3 – 20139 Milano	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@csdm.it csdm@pec.csdm.it	02/56816188 02/56818575
SICAPT SRL	Via Palestro, 20 – 23900 Lecco			ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@sicaptsrl.com mail@pec.sicaptsrl.com	0341/353721 0341/371327
VERIGO SRL	Via A. Stradivari, 3 20833 Giussano (MB)	462				info@verigo.it verigo@legalmail.it	0362/314111 0362/1631158
E.C.C. SRL	P.zza Giovine Italia, 4 21100 Varese	462				info@eccsrl.it info@pec.eccsrl.it	0332/1800100 0332/1800101
E.C.S. SRL EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Via Cremona, 36 – 46100 Mantova		X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		ecs@ecs-cert.com ecs@pec.ecs-cert.com	0376/288510 0376/287104
T-SYSTEM SRL	P.zza della Stazione, 5A 22073 F. Mornasco (CO)	462				tsystem@live.it t-system@legalmail.it	031/891267 031/4039569
ISPEDIA SRL	Via Ronco, 8 – 25064 Gussago (BS)		X			info@ispedia.it ispedia@pec.it	0364/456500 0364/456500
ETI CONSULTING SRL	Via Manzoni, 35 – 20855 Lesmo (MB)	462				eticonsulting@virgilio.it eticonsultingsrl@actalispec.it	0362/1570947 0362/1570949
VERIFICATORI ASSOCIATI ITALIANI SRL	Via Giovanni Plana, 101 27058 Voghera (PV)	462	X			achillecester2000@yahoo.com vaisrl@pec.it	0383/369792 0383/640884
E.T.C. EUROPEAN TECHNOLOGICAL CERTIFICATION SRL	Via Piero e Alberto Pirelli, 16 20126 Milano		X		DIRETTIVA MACCHINE; PED TPED 2010/35/UE	info@eurotechcert.it postacertificata@pec.eurotechcert.it	02/6473693 02/66114728
PIEMONTE							
A. & C. SRL	Strada del Drosso, 128/23 10135 Torino	462				amministrazione@ac-srl.com aecsrl@mypec.eu	011/3473681 011/3273633
OCERT SRL	Via Spalato 65/B – 10141 Torino	462	X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@ocert.it ocert@pec.it	011/3191611 011/3804222
CST SAS	Via Broglia 5/7 – 10023 Chieri (TO)	462	X			cst.piemonte@libero.it cst.piemonte@pec.cstpiemonte.com	011/9400410 011/4230078
AGENZIA BELTRAMO SNC	Via C. Borra 17/21 10064 Pinerolo (TO)	462	X			info@beltramo.it beltramo@pec.it	0121/76276 0121/700215
BOREAS SRL	Via Giuseppe Garibaldi 7 10122 Torino		X			info@boreas.it info@pec.boreas.it	011/8174896 011/5692074

EMILIA ROMAGNA							
I.C.E.P.I. SPA	Via Paolo Belizzi, 29/31/33 29122 Piacenza	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.	DIRETTIVA MACCHINE; PED TPED 2010/35/UE	info@icepi.com icepi@spt.it	0523/609585 0523/591300
LAZIO							
I.N.C.S.A. SRL	Via M. Peroglio, 15 00144 Roma	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@incsa.it incsasrl@pec.it	06/52207850 06/52247268
CAMPANIA							
S.I.C. SRL	Via Nofilo, 13 – 84080 Comune Pellezzano (SA)	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@certificazionisic.com certificazionisic@pec.it	089/2756576 089/2751642
AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL	Via Capitan Luca Mazzella 6 – 82100 Benevento	462	X			info@azzurracertificazioni.it azzurra.certificazioni.srl@pec.it	0824/482200 0824/482200
PUGLIA							
A.E.M.P ENGINEERING SERVICE SRL	Via Carlo Rosa 62 – 70032 Bitonto (BA)	462				info@aemp.it aemp@pec.it	080/3741012
E.M.Q-DIN SRL	Via Duomo, 6 – 70033 Corato (BA)	462	X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@emq-din.it amministrazione@pec.emq-din.it	080/3588849 080/9995279
SICILIA							
***OEC ORGANISMO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE SRL (A LATERE DA GENNAIO 2018)**	Via Carucci, 7 – 98048 Spadafora (ME)			ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@oecsrl.it pecmessina@arubapec.it	090/9941695 090/9941033
SARDEGNA							
***AUTOMATOS SRL**	Via Tuveri, 102 – 09129 Cagliari	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@automatos.it; automatos@pec.it	070/2341315 1786065800

*ORGANISMI ADERENTI "A LATERE" – RAPPRESENTANZA NB-LIFT